GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — SABATO 27 AGOSTO — NUM. 201

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Ministero dell'Interno: *Ordinanza di sanità marittima num. 2* — **Leggi e decreti: R. Decreto** *numero 423 che approva l'unito regolamento per il Corpo delle guardie di città* — **Regio Decreto** *che approva la nuova tariffa dei diritti di pedaggio pel passaggio del ponte sul Po tra Boretto e Viadana* — **Decreto ministeriale** *che estende ai comuni di Pollina e Castelnuovo (Palermo) le disposizioni legislative intese ad impedire la diffusione della fillossera* — **Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti:** *disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione del fondo pel culto — Disposizioni fatte nell'Amministrazione giudiziaria* — **Direzione Generale del Debito Pubblico:** *Rettifiche d'intestazioni* — **Concorsi** — **Bollettino meteorico.**

PARTE NON UFFICIALE

*Telegrammi dell'***Agenzia Stefani** — *Listino ufficiale della Borsa di Roma* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordinanza di Sanità marittima n. 2.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Constatata la esistenza del colera in alcune località sul canale della Manica e sul mar del Nord;

Vista la legge 22 dicembre 1888 n. 5849 (serie 3ª) sulla tutela della igiene e sanità pubblica;

Decreta:

Le prescrizioni contenute nella ordinanza di sanità marittima del 7 luglio ultimo n. 1 a riguardo delle provenienze dal Mar Nero, sono estese a tutte le navi provenienti dai porti Francesi dell'Oceano Atlantico e del canale della Manica, non che dai porti Belgi, Olandesi e Germanici sul mar del Nord, compreso Amburgo.

Le medesime prescrizioni saranno anche applicate alle navi, qualunque sia la loro provenienza, le quali portino patente brutta per colera.

I signori Prefetti delle Provincie marittime del Regno, le capitanerie e gli uffici di porto sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 26 agosto 1892.

Il Ministro
GIOLITTI.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **423** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1892 n. 173 colla quale sono modificati alcuni articoli della legge 21 dicembre 1890 n. 7321 (serie 3ª);

Visti i Regolamenti approvati coi RR. decreti delli 11 agosto 1883 e 5 febbraio 1891 n. 1552 (serie 3ª) e n. 68;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso testo unico del Regolamento per il Corpo delle guardie di città, che sarà d'ordine Nostro vidimato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, con le tabelle unite allo stesso Regolamento, il quale andrà in esecuzione col giorno 1° settembre p. v.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 14 agosto 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

REGOLAMENTO PER LE GUARDIE DI CITTÀ

TITOLO I.

Organizzazione del corpo

CAPO I.

Costituzione del corpo.

Art. 1.

Il corpo delle guardie di città è istituito allo scopo di curare la osservanza delle leggi dello Stato, di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, di prevenire e reprimere i reati e le contravvenzioni ai regolamenti generali e locali, e di attendere all'adempimento di tutte le attribuzioni affidate agli agenti di pubblica sicurezza dall'articolo 35 della legge 21 dicembre 1890, N. 7321 (serie 3ª) e dal presente regolamento.

Art. 2.

Detto corpo è costituito in compagnie, brigate e sotto brigate; dipende dal ministro dell'interno, e si compone di marescialli, brigadieri, sotto brigadieri, guardie scelte, guardie e allievi.

Le compagnie sono istituite nelle città sedi di questura; le brigate e le sotto brigate negli altri capoluoghi di provincia.

Il ministro dell'interno potrà istituire brigate e sotto brigate anche in altre località che non siano capoluoghi di provincia, quando lo richiedano gravi motivi di servizio

Le compagnie si suddividono in brigate e sotto brigate.

Art. 3.

Al comando delle compagnie è destinato un ufficiale di pubblica sicurezza designato dal ministro dell'interno. A quello delle brigate un maresciallo o un brigadiere, secondo l'importanza e il numero delle guardie. Alle sotto brigate è preposto un sotto brigadiere.

La divisa dell'ufficiale di pubblica sicurezza, comandante della compagnia, sarà conforme al modello n. 4 unito al presente regolamento.

Art. 4.

Lo stato della forza e delle paghe è determinato coll'annessa tabella N. 1.

Art. 5.

Le guardie di città sono dirette e comandate nel servizio, sotto la dipendenza dell'autorità politica, dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

CAPO II.

Arruolamento, nomine e licenziamenti.

Art. 6.

Le guardie di città saranno reclutate nel modo stabilito dall'art. 24 della legge 21 dicembre 1890, N. 7321 (serie 3ª).

Art. 7.

Per essere ammessi nel corpo delle guardie di città occorrono i seguenti requisiti:

1° essere cittadino italiano o naturalizzato tale;

2° non avere oltrepassato l'età di anni 35;

3° essere di fisica costituzione sana e robusta, senza imperfezioni o difetti;

4° essere celibe o vedovo senza prole:

5° avere la statura non inferiore a metri 1,66;

6° avere soddisfatto agli obblighi della leva militare;

7° sapere leggere e scrivere correntemente;

8° aver sempre tenuto buona condotta, non essere stato espulso dall'esercito o da altri corpi militarmente costituiti, nè destituito da pubblici uffici;

9° non aver subìto condanne a pena superiore a quella degli arresti per 5 giorni, o dell'ammenda fino a lire 50.

Art. 8.

In casi speciali e quando concorrano gli altri requisiti, il ministero dell'interno potrà accordare la dispensa dell'età e del limite della statura, purchè questa non sia inferiore ai metri 1,64 e l'età non superi gli anni 40. La dispensa in tali casi dovrà concedersi preventivamente e in seguito a proposta motivata del prefetto che istruisce la domanda relativa.

Art. 9.

La domanda per l'ammissione dovrà essere presentata al prefetto della provincia sia direttamente, o a mezzo dell'autorità locale, corredata dei documenti comprovanti il concorso nell'aspirante dei requisiti richiesti dall'art. 7.

Art. 10.

Il prefetto riconosciuta la regolarità dei documenti assumerà, col mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri reali, informazioni sulla condotta dell'aspirante, e accerterà l'esistenza del requisito di cui al n. 8 dell'art. 7.

Se trattasi di aspirante che abbia appartenuto all'esercito richiederà alla competente autorità militare il foglio matricolare caratteristico, e qualora abbia servito in altri corpi militarmente organizzati lo richiederà alle autorità rispettive.

Art. 11.

Se dagli atti e dalle informazioni assunte emerge che l'aspirante ha i voluti requisiti di buona condotta, il prefetto lo farà sottoporre alla visita di un medico militare; e qualora venga, con apposito certificato, dichiarato abile al servizio, inviterà l'aspirante ad un saggio di lettura e scrittura, che sarà dato alla presenza del capo dell'ufficio di pubblica sicurezza o di altro funzionario da lui incaricato, il quale dovrà esprimere il suo giudizio sul grado di istruzione che avrà riconosciuto nell'aspirante ed apporre il proprio visto al saggio di scrittura.

Ove il risultato dell'esperimento sia favorevole all'aspirante, il prefetto rimetterà l'istanza, corredata di tutti i documenti, al ministero dell'interno. In caso opposto restituirà all'aspirante le carte da lui presentate.

Art. 12.

Il ministero dell'interno, esaminati i documenti e riconosciutili regolari, accerterà l'esistenza di posti disponibili e procederà alla nomina.

Art. 13.

La nomina delle guardie e degli allievi guardie è fatta con decreto del ministro dell'interno. Potranno essere nominati guardie effettive gli aspiranti che avessero già prestato servizio nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nell'arma dei reali carabinieri e coloro che avessero requisiti di istruzione e di intelligenza da giustificare una tale determinazione.

Tutti gli altri saranno nominati allievi.

Le nomine devono sempre decorrere dal 1° o dal 16 di ciascun mese.

I decreti di nomina saranno registrati alla corte dei conti.

Art. 14.

Spetta al ministero dell'interno la destinazione degli aspiranti nominati guardie effettive. Gli allievi saranno sempre inviati alla scuola in Roma.

Art. 15.

All'atto dell'ammissione tanto le guardie che gli allievi contraggono la ferma di anni cinque, e prestano giuramento nelle forme di legge avanti il prefetto, assistito da un funzionario di pubblica sicurezza, che redigerà il relativo verbale.

Art. 16.

Compiuta la prima ferma le guardie di città e i loro graduati, che abbiano tenuto regolare condotta e che siano dichiarati dal medico militare in grado di continuare a prestare utile servizio, potranno essere ammessi a successive rafferme di cinque anni ciascuna.

Per l'ammissione a rafferma è necessaria la preventiva autorizzazione del ministero dell'interno.

Art. 17.

Il licenziamento dal servizio, oltre il caso di misura disciplinare, ha luogo:

1° per termine di ferma o rafferma;

2° per esonero dal servizio durante la ferma o la rafferma, a domanda degli interessati e quando concorrano speciali circostanze;

3° per inettitudine al servizio, sia per difetti fisici accertati dal medico militare che per incapacità.

Art. 18.

In tutti i casi contemplati dall'articolo precedente, provvede al licenziamento il ministero dell'interno in seguito a proposta del prefetto o del direttore della scuola per le guardie di città, rispettivamente.

CAPO III.

Promozioni.

Art. 19.

Le promozioni nel corpo delle guardie di città sono fatte con decreto ministeriale e colle norme stabilite nei seguenti articoli:

Art. 20.

Da allievo a guardia, dopo che l'allievo avrà compiuto il prescritto tirocinio alla scuola e in seguito a favorevole risultato dell'esperimento stabilito dal presente regolamento.

Art. 21.

Da guardia a guardia scelta, occorre superare un esame di idoneità, consistente nella redazione di un verbale o rapporto che valga a dare prova della istruzione e della intelligenza della guardia.

Tale esame si terrà presso le singole prefetture, in epoche da destinarsi dal ministero dell'interno e innanzi ad una commissione composta di un consigliere di prefettura, di un ispettore e di un delegato di pubblica sicurezza scelti dal prefetto. Il delegato avrà le funzioni di segretario con voto.

La commissione proporrà il tema per l'esame.

Ogni membro dispone di 10 voti e per l'approvazione è necessario riportare in complesso la metà più uno.

A tale esame saranno ammesse dal ministero dell'interno, a proposta dei respettivi prefetti, le guardie che abbiano servito nel corpo almeno per un anno, e dimostrato speciale attitudine ai servizi di pubblica sicurezza, congiunta a regolare condotta.

Il ministero esaminerà i verbali delle commissioni e, trovatili regolari, formerà il ruolo generale delle guardie approvate nell'esame per ordine di punti, per provvedere alle nomine nei limiti dell'organico e secondo il turno rispettivo.

A parità di punti prevale l'anzianità.

Art. 22.

Da guardia scelta a sotto brigadiere.

Le guardie scelte che abbiano due anni di grado, siansi distinte con operazioni di servizio, o abbiano dato prova di speciale attitudine nell'esercizio delle loro funzioni, serbando regolare condotta, saranno dal ministero dell'interno ammesse per turno di anzianità e in seguito a proposta dei prefetti, alla scuola in Roma per l'esperimento d'idoneità al grado superiore.

Compiuto l'esperimento e ottenuto l'attestato di cui all'articolo 124, saranno dal ministero inscritte in ruolo apposito secondo il numero dei punti da ciascuna di esse riportato, per le promozioni da farsi gradualmente nei limiti dell'organico.

A parità di punti prevale l'anzianità.

Art. 23.

Da sotto brigadiere a brigadiere.

Tali promozioni verranno accordate in ragione dei posti vacanti per due terzi a titolo di merito, e un terzo per anzianità, purchè per questi concorrano gli estremi della regolare condotta, di attività e di interessamento pel servizio.

Il merito dovrà essere riconosciuto da una commissione ministeriale composta di un capo di divisione e di due capi di sezione e assistita da un impiegato della sezione del personale, che funzionerà da segretario. La commissione sarà nominata dal direttore generale di pubblica sicurezza, al quale dovranno essere sottoposti per l'approvazione i verbali relativi.

Le promozioni non potranno però essere conferite se il promovibile non abbia almeno due anni di grado.

Art. 24.

Da brigadiere a maresciallo.

Per la promozione a maresciallo è richiesta la prova dell'esame scritto e orale.

L'esame scritto consisterà nello svolgimento di un tema riguardante la polizia giudiziaria o amministrativa, e nella risoluzione di un problema di aritmetica che comprenda le prime quattro operazioni sui numeri interi e sulle frazioni.

Quello orale si aggirerà sulle nozioni sommarie del codice penale e di quello di procedura penale, delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza, dei regolamenti di polizia comunale e rurale, nonchè sugli elementi di geografia e di storia contemporanea d'Italia, e sulla distribuzione degli uffici amministrativi e giudiziari del regno.

Gli esami avranno luogo in due giorni distinti.

Nel primo quello scritto, nel secondo quello orale.

A questi esami saranno ammessi per turno di anzianità e su proposta dei rispettivi prefetti, i brigadieri che oltre al aver compiuto due anni di grado, siansi distinti per attività e zelo nel servizio, congiunti a regolare condotta.

Gli esami si terranno presso le prefetture designate di volta in volta dal ministero dell'interno, e innanzi ad una commissione composta del consigliere delegato, presidente, del procuratore del re, o di un suo sostituto, del capo dell'ufficio locale di pubblica sicurezza e di un delegato, colle funzioni di segretario senza voto.

Il ministero prepara i temi scritti e li invia in piego suggellato ai prefetti delle provincie nelle quali hanno luogo gli esami.

Il prefetto consegna il piego al presidente della commissione, dal quale viene aperto la mattina degli esami alla presenza dei candidati, facendo loro prendere copia dei temi da risolversi.

Il lavoro dei candidati dovrà essere compiuto entro otto ore.

Uno dei membri della commissione si troverà permanentemente nella sala degli esami, vigilando che i candidati non conferiscano fra loro, nè si servano di libri o scritti, tranne la raccolta ufficiale delle leggi che l'ufficio di prefettura metterà a loro disposizione. Il candidato che non osservasse queste prescrizioni perde il diritto di continuare l'esame.

Per l'esame orale la commissione dispone di 10 punti per ciascun membro e per l'approvazione è necessario in complesso la metà più uno dei punti

I lavori in iscritto vengono chiusi in piego separato, sul quale saranno apposti il bollo d'ufficio, la indicazione dell'ora della consegna, la firma del candidato e quella di un membro della commissione.

Essi sono col verbale, nel quale saranno esposte le operazioni compiute e l'esito degli esami orali, trasmessi al ministero dell'interno il quale sottoporrà i lavori scritti dei candidati approvati nell'esame orale, alla commissione di cui al precedente articolo. Ad essa sarà aggregato un ragioniere del ministero.

Anche i membri di questa commissione dispongono di 10 punti per ciascuno e per l'approvazione il candidato deve riportarne la metà più uno.

Il ministero formerà l'elenco degli approvati per le promoz'o ·u'] 'organico. miti dallneaoo pal'Aaivai puartiddarsiena iie irpd l tia àà to

Art. 25.

In casi speciali, il ministro dell'interno, in seguito a voto favorevole della commissione di cui all'articolo 23, ha facoltà di promuovere, con dispensa dall'esame e dalla decorrenza di tempo stabiliti nell'articolo suddetto, dal grado inferiore a quello immediatamente superiore, quei graduati e guardie che avessero esposto la vita per conseguire l'arresto di malfattori, per tutelare l'ordine pubblico, per salvare la vita dei cittadini o che si fossero distinti in modo affatto eccezionale e straordinario nella esecuzione di altre importanti operazioni di servizio, purchè siano forniti dei requisiti occorrenti di capacità, istruzione, condotta e attitudine al grado superiore.

Art. 26.

È data facoltà al ministro dell'interno di ammettere nel corpo delle guardie di città, col grado di sotto brigadiere, i marescialli e i brigadieri dei reali carabinieri, che ne facciano domanda, non superino l'età di anni 40, non abbiano lasciato il servizio dell'arma da più di due anni, e purchè riuniscano gli altri requisiti richiesti per l'ammissione nel corpo.

Le stesse condizioni valgono per la nomina a guardia scelta, dei vice brigadieri dell'arma predetta.

CAPO IV.

Onorificenze, gratificazioni, premi e proventi.

Art. 27.

Le azioni di valore militare compiute dalle guardie di città e dai loro graduati vengono ricompensate colle norme stabilite per l'esercito. Le altre azioni di valore civile o di marina e le benemerenze per la pubblica salute, vengono ricompensate colle norme stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 28.

Di ogni importante operazione di servizio compiuta dai graduati e dalle guardie dovrà essere dai prefetti riferito al ministero dell'interno colla proposta di gratificazione o di encomio a seconda dei casi. Le gratificazioni e gli encomi accordati dal ministero saranno annotati nei rispettivi stati matricolari presso le prefetture, nonchè nella matricola generale presso il ministero medesimo e pubblicati nel bollettino del personale, facendosi cenno dell'indole del servizio pel quale fu dato l'encomio o la gratificazione.

Art. 29.

I componenti il corpo delle guardie di città avranno diritto ad un premio speciale per l'arresto di individui che si trovassero nelle condizioni appresso indicate:

di un militare dichiarato disertore	L. 20
di un inscritto di leva dichiarato renitente	» 20
di un evaso dall'ergastolo	» 50

di un evaso delle case di pena:
se condannato oltre i 20 anni . . . . L. 30
se a pena minore . . . . » 10
di un latitante condannato alla reclusione o alla detenzione:
se da 1 a 5 anni . . . . L. 6
se da 5 a 10 anni . . . . » 10
se da 10 a 20 anni . . . . » 15
se a tempo maggiore . . . . » 20

È accordato il premio di L. 3 agli agenti che avranno sorpreso ed arrestato un individuo trovato in possesso di alcuna delle armi che l'art. 470 del vigente codice penale dichiara insidiose.

Nel caso di sequestro in campagna o nelle vie pubbliche di armi lunghe da fuoco o pistole di misura a persone non munite della prescritta licenza, oppure di alcuno degli strumenti indicati nell'art. 23 del regolamento per la esecuzione della legge di pubblica sicurezza, quando siano portati senza giustificato motivo, il premio sarà di L. 2.

Art. 30.

Le guardie di città e i loro graduati hanno inoltre diritto ai premi che sono stabiliti da disposizioni speciali, qualora contestassero contravvenzioni alle leggi di finanza, a quelle sulla caccia, sui pesi e misure e per altri rami di servizio.

Art. 31.

Quando i graduati e le guardie siano richiesti dalle autorità o dai cittadini per scorta, protezione, assistenza a balli o a feste private, per traduzioni straordinarie, accompagnamenti e simili, avranno diritto per ogni giorno e per ciascuno, senza distinzione di grado, alle seguenti retribuzioni:

per scorta o per custodia nel territorio del comune di loro residenza . . . . L. 3
fuori del comune di loro residenza . . . . » 5
per assistenza agli uscieri giudiziari . . . . » 3
per accompagnamenti e traduzioni straordinarie richieste dai detenuti e consentite dalla competente autorità, oltre le spese di viaggio nella stessa classe ove viaggia il detenuto, così sulle ferrovie come sui piroscafi e a quelle di trasporto sulle vie ordinarie . . . L. 5
per assistenza a feste da ballo ed altre date ad iniziativa e nell'interesse di privati:
fino alla mezzanotte . . . . L. 3
oltre la mezzanotte . . . . » 5

La rimunerazione sarà pagata anticipatamente dalle autorità e dai cittadini che fanno la richiesta al locale ufficio di pubblica sicurezza, il quale dovrà ripartirne la metà agli agenti incaricati del servizio, e versare l'altra metà nella cassa di economia, di cui all'art. 34.

Art. 32.

Ai graduati e alle guardie chiamati in assistenza dagli agenti di finanza per visite ed operazioni relative al sequestro in materia di contrabbando, o in assistenza agli esattori e loro messi per la riscossione delle imposte, spettano a carico di chi per legge, i compensi stabiliti in tali casi per l'arma dei reali carabinieri.

Art. 33.

Fuori dei casi specificati negli articoli precedenti, nessuna rimunerazione è dovuta alle guardie di città e ai loro graduati per ogni altro servizio, fatta eccezione per le rimunerazioni offerte da principi di famiglie regnanti o da rappresentanti di potenze estere o da corpi morali, nei quali casi però l'accettazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal ministero dell'interno.

Art. 34.

In ogni provincia saranno raccolte per cura e sotto la responsabità del prefetto, in una cassa detta di economia, tutte le somme derivanti dalla parte dei proventi eventuali di cui all'art. 31.

Nel giorno della festa dello Statuto il fondo di questa cassa verrà dal prefetto ripartito in quote eguali fra i graduati e le guardie che siansi resi benemeriti per servizi speciali e che durante l'anno non siano stati puniti con pene superiori alla sospensione della paga per 10 giorni, o non più di due volte con pena inferiore.

Eseguito il reparto, il prefetto ne riferirà al ministero dell'interno, trasmettendo pel visto lo stato quietanzato dagli agenti.

CAPO V.

Paghe.

Art. 35.

Le paghe ai graduati e alle guardie vengono corrisposte posticipatamente di mese in mese dalle prefetture, sulla presentazione degli stati di presenza vistati dall'ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 36.

Le paghe spettanti ai graduati e alle guardie in licenza, saranno conservate dall'ufficio di prefettura, o secondo i casi, inviate con vaglia del tesoro al prefetto della provincia in cui si trovano, per la regolare consegna.

Quelle dei graduati e delle guardie degenti negli ospedali si conserveranno egualmente dalle prefetture per consegnarle agli interessati appena guariti, dedotta la retribuzione dovuta all'ospedale e le altre spese incontrate per la cura e il mantenimento come è prescritto dall'articolo 60.

Art. 37.

È vietato per qualsiasi motivo ogni ritenuta sulla paga dei graduati e delle guardie, non autorizzata dal presente regolamento. È pure vietato ai comandanti e ai graduati ogni raccomandazione ai dipendenti per sottoscrizioni ed offerte, qualunque sia lo scopo di esse.

Art. 38.

Le paghe dovute ai graduati e alle guardie sono per metà a carico dello Stato e per l'altra a carico dei comuni in cui prestano l'opera loro, nei termini di legge.

Art. 39.

Il prefetto, nel comunicare a ciascun comune lo stato delle giornate di presenza dei graduati e delle guardie, in conformità dell'art. 53 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321 (serie 3ª) non terrà conto delle sospensioni di paga che loro fossero state inflitte.

Ove il numero delle giornate di presenza sia nel suo complesso inferiore di oltre un decimo a quello assegnato al comune dall'organico approvato con decreto reale, si farà luogo a vantaggio del comune stesso ad una riduzione proporzionale della quota del suo contributo.

Art. 40.

Il prospetto dello stato di presenza sarà compilato secondo il modello n. 2 annesso al presente regolamento e prima di essere inviato al comune dovrà riportare l'approvazione del ministero dell'interno.

CAPO VI.

Caserme e casermaggio.

Art. 41.

I graduati e le guardie, ad eccezione di quelli con famiglia, saranno accasermati.

In ciascuna località ove risiedono guardie vi sarà quel numero di caserme che a giudizio del prefetto sarà ritenuto indispensabile ai bisogni del servizio, salvo il ricorso del comune al ministro contro la determinazione del prefetto.

Art. 42.

Le caserme devono essere situate in luoghi sani, di passaggio e più adatti per la sorveglianza, e dovranno possibilmente essere provviste di due uscite.

Per le esigenze del servizio dovranno preferibilmente stabilirsi in case isolate e prossime, se non attigue, agli uffici di pubblica sicurezza, nè in alcun caso potranno essere collocate in stabili ove esistessero osterie, o altri luoghi di pubblico convegno, nè essere in comunicazione con private abitazioni.

Art. 43.

Le spese per le caserme, pei posti di guardia, per le sale di deposito dei detenuti, nonchè pel relativo casermaggio, sono ai termini dell'articolo 52 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321 (serie 3ª) a carico dei comuni ove le guardie risiedono, fino all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 272 della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889.

Art. 44.

I locali ad uso di ufficio e di caserma dovranno essere forniti nelle condizioni indicate particolarmente con l'unita tabella n. 3, nella quale

sono anche determinate la qualità e la quantità occorrenti dei relativi oggetti di casermaggio.

Art. 45.

La fornitura degli oggetti di casermaggio che i comuni hanno l'obbligo di somministrare ai graduati e alle guardie, avrà luogo dietro richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i rispettivi comandanti ne redigeranno verbale di ricevimento, e saranno responsabili della conservazione.

CAPO VII.

Armamento e divisa dei graduati e delle guardie.

Art. 46.

L'armamento, la divisa e gli oggetti di piccolo corredo, che devono avere i graduati e le guardie, sono stabiliti dalla tabella n. 8.

La stessa tabella determina quali sono gli oggetti di armamento e di buffetteria a carico del Governo.

Art. 47.

Gli oggetti di divisa e di armamento dei marescialli sono a loro carico, ma devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento.

Sono pure a carico dei brigadieri le sciabole del modello stabilito nella tabella n. 8.

Art. 48.

La divisa degli allievi e delle guardie di mare è stabilita dalla tabella sopraindicata.

Le guardie di mare prestano servizio presso gli uffici di pubblica sicurezza istituiti nelle città marittime, e sono scelte fra gli agenti che abbiano attitudine a un tale servizio.

Art. 49.

La suddetta tabella indica pure la tenuta giornaliera e di servizio in città, e quella di parata.

Le guardie di servizio in campagna e nella caserma portano la divisa di fatica, descritta nella stessa tabella.

In tempo piovoso portano l'impermeabile; in tempi umidi e freddi anche il cappotto.

Art. 50.

Gli effetti di divisa e di piccolo corredo sono a carico del fondo di massa di ciascun agente, come pure le spese per la loro rinnovazione e riattamento, secondo il disposto degli articoli 181 e 182.

Art. 51.

È vietato di portare qualsiasi alterazione o modificazione alla divisa: le spese per ridurla nuovamente conforme alle prescrizioni del regolamento, sono a carico dell'agente in colpa e dei graduati che ne abbiano trascurato la sorveglianza, salvo l'applicazione delle pene disciplinari.

Art. 52.

La tabella n. 9 determina la durata che devono avere i vari effetti di divisa e di piccolo corredo, all'oggetto d'impedire che sia abusivamente accresciuto il debito di massa degli agenti, con danno dell'amministrazione.

Ove per la convenienza e proprietà della tenuta fosse necessario rifornire l'agente di qualche effetto, prima della scadenza del termine prescritto, sarà sottoposto a ritenuta straordinaria sullo stipendio mensile, fino al totale pagamento degli effetti che gli furono somministrati anzi tempo.

Art. 53.

Se il deterioramento degli effetti di divisa e di piccolo corredo fosse stato causato da negligenza e trascuranza nel conservarli, oltre alla ritenuta straordinaria, di cui al precedente articolo, l'agente in colpa sarà sottoposto a punizione disciplinare.

Art. 54.

Ogni qualvolta l'agente possa dimostrare che il deterioramento degli effetti di divisa e di piccolo corredo sia avvenuto per causa di servizio, il Governo ne compenserà il danno, che sarà determinato da un perito scelto dall'amministrazione.

Per ottenere un tale compenso, saranno inviati al ministero, a mezzo dei prefetti, oltre i verbali regolari dell'operazione di servizio, nella quale si verificò il danno, anche la stima che ne venne fatta dal perito.

La somma compensata dal Governo sarà versata nel fondo di massa dell'agente, a cui venne rifornito o riparato l'effetto danneggiato, ammenochè non si tratti di comandanti e di marescialli.

Art. 55.

Sono a carico degli agenti tutte le spese per la rinnovazione e per la riparazione delle armi, quando non possano provare che la dispersione o il guasto ebbero luogo per causa di servizio.

Dovranno nello stesso modo rimborsare il costo delle munizioni, che non potranno dimostrare di avere consumate per ragioni di servizio.

Art. 56.

Qualunque sia il motivo pel quale un agente cessa dal servizio, dovrà riconsegnare tutti gli oggetti di armamento e le munizioni avute in consegna, e che non furono consumate per ragioni di servizio, e dovrà compensare i danni che vi fossero riscontrati, a giudizio di un perito.

Art. 57.

Nessun agente potrà asportare, cessando dal servizio, alcun effetto di divisa, che sarà invece peritato e distribuito agli altri agenti, secondo il disposto dagli articoli 186, 187, 189 e 225.

Il valore attribuito sarà computato in diminuzione del debito che l'agente avesse coll'amministrazione, e in caso diverso gli verrà compensato.

Art. 58.

I graduati che trascureranno l'adempimento di quanto è prescritto dagli articoli 55, 56 e 57, dovranno rifondere del proprio il danno recato all'amministrazione.

CAPO VIII.

Servizio sanitario — Onori funebri.

Art. 59.

I graduati e le guardie infermi, ove si tratti di malattia per la quale la cura debba oltrepassare tre giorni, saranno inviati all'ospedale militare e solo in casi speciali e debitamente giustificati potranno essere ricoverati in altro ospedale, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'invio si disporrà immediatatamente quando il medico curante lo ritenga necessario.

Agli agenti ammogliati conviventi con le famiglie potrà esser concesso di curarsi nelle proprie case.

Art. 60.

La spesa pel trasporto, quando occorra, e quella del mantenimento all'ospedale resterà a carico dell'infermo e verrà soddisfatta colle ritenute speciali sulla paga mensile dell'agente durante la malattia.

Qualora la malattia fosse contratta per causa diretta od immediata di servizio, sarà concesso all'agente sul fondo dei profitti realizzati e in seguito alla presentazione dei necessari documenti giustificativi, il rimborso della spesa sostenuta.

Art. 61.

Nelle compagnie che hanno una forza superiore ai 600 uomini saranno addetti tre medici.

Due in quelle superiori ai 300 individui; ed uno solo nelle altre, purchè la forza locale sia superiore a 60 uomini.

La nomina di questi medici sarà fatta a proposta del prefetto con decreto ministeriale, che stabilirà l'annua retribuzione da pagarsi mensilmente con ruolo di spese fisse.

Art. 62.

Nelle altre brigate e sotto brigate istituite in città non sedi di questura, in caso di malattia degli agenti, si provvederà col mezzo di un medico locale, tenendo nota delle visite eseguite in apposito registro, un estratto del quale alla fine dell'anno finanziario sarà trasmesso al ministero dell'interno per la conveniente rimunerazione.

Art. 63.

Le spese dei medicinali ed ogni altra relativa alla cura in caserma, entro i tre giorni, sono a carico degli agenti.

Sono pure a carico degli agenti ammogliati anche le visite fatte loro fuori di caserma, salvo il caso preveduto nell'articolo 60 capoverso 2.°

Art. 64.

Gli obblighi dei medici di cui all'articolo 61 sono i seguenti:

1° di visitare giornalmente nell'ora che sarà fissata dalla competente autorità di pubblica sicurezza, tutte le brigate e sotto brigate locali per accertare se vi siano agenti ammalati:

2° di accorrere ad ogni chiamata nel caso che un agente si ammalasse e visitarlo anche più volte nello stesso giorno, se la gravità e la natura della malattia lo richiedessero, e ciò non solo per gli agenti che fanno parte integrante delle varie brigate, ma anche per quelli che fossero alle medesime addetti temporaneamente per prestarvi servizio a titolo di rinforzo;

3° di visitare, qualora si ritenesse opportuno, gli individui aspiranti all'ammissione nel corpo e gli agenti che dovessero licenziarsi per malattie o per fisiche imperfezioni, come pure di prestarsi a visitare, se richiesti dall'autorità di pubblica sicurezza, gli agenti ammalati che curansi nelle proprie case allo scopo di accertare, in caso di dubbio, l'esistenza della malattia da cui si siano dichiarati affetti;

4° di prestarsi a richiesta della pubblica sicurezza al soccorso e alla prima medicatura degli ammalati e dei feriti anche sulla pubblica via, e a tutte quelle altre visite che potessero interessare la sicurezza pubblica e la polizia giudiziaria, rilasciandone analoga dichiarazione;

5° di visitare i mendicanti per conoscere e dichiarare in iscritto, se siano o no atti a proficuo lavoro, per i provvedimenti da adottarsi a senso di legge;

6° di visitare i mentecatti denunciati all'autorità di pubblica sicurezza rilasciando il prescritto certificato;

7° di visitare in caso di bisogno gli individui che si trovano nelle camere di custodia annesse agli uffici di pubblica sicurezza.

Mancando agli obblighi di cui al presente articolo è in facoltà del ministro dell'interno di licenziare i medici dall'ufficio che prestano, senza diritto ad altro compenso, oltre la quota di retribuzione regolarmente maturata.

Art. 65.

Un graduato del corpo dovrà essere incaricato di visitare almeno due volte per settimana gli agenti in cura all'ospedale, e di provvedere che appena qualcuno ne sia licenziato si restituisca in caserma.

Se la malattia si protraesse oltre un mese, il prefetto dovrà avvisarne il Ministero dell'interno trasmettendo un certificato medico sulla natura della malattia e sul tempo approssimativamente necessario per la guarigione.

Art. 66.

In caso di morte di graduati o guardie gli onori funebri saranno stabiliti di volta in volta dal prefetto, sottoprefetto o questore secondo il grado del defunto.

In via ordinaria le spese relative saranno prelevate dal fondo di massa del defunto.

In casi eccezionali provvederà il ministero dell'interno.

In pari tempo dalla prefettura sarà data partecipazione della morte ai parenti del defunto, a mezzo del sindaco del comune in cui hanno dimora.

CAPO IX.

Collocamento a riposo e pensioni.

Art. 67.

I graduati e le guardie hanno diritto al collocamento a riposo e a conseguire annuo assegno di pensione:

a) quando hanno compiuto 30 anni di servizio;

b) quando dopo 15 anni di servizio siano divenuti per infermità o per altre cause inabili a continuarlo, o ne fossero licenziati d'ufficio.

Art. 68.

Sono applicabili al corpo delle guardie di città:

a) le disposizioni dei titoli 2 e 5 della legge 14 aprile 1864 n. 1731 per le pensioni degli impiegati civili;

b) quelle contenute nel relativo regolamento approvato con regio decreto 24 aprile 1864, n. 1747.

Art. 69.

Il collocamento a riposo è disposto con decreto ministeriale e la liquidazione della pensione sarà fatta in base al disposto dell'articolo 34 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321 serie 3ª), in ragione cioè:

di un quarto della paga per 15 anni di servizio;

di un terzo per 20 anni;

della metà per 25 anni;

di quattro quinti per 30 anni o più di servizio.

Art. 70.

Conformemente al disposto della legge precitata i diritti a pensione spettanti ai graduati e alle guardie od alle loro famiglie per ferite, malattie o morte a causa di servizio, saranno liquidati colle norme e nelle misure stabilite per l'esercito dalle leggi vigenti.

Art. 71.

Allorché un graduato o una guardia avranno riportato in servizio o per causa diretta del medesimo tali lesioni da divenire immediatamente o col tempo inabili a continuarlo, dovranno le lesioni stesse farsi constatare possibilmente entro le 24 ore, da un medico militare ed in mancanza da altro medico del luogo.

La dichiarazione relativa dovrà conservarsi negli atti della prefettura.

Art. 72.

Le domande per far valere i diritti a pensione per ferite o malattie incontrate per causa di servizio, saranno presentate per la via gerarchica al prefetto della provincia, il quale provvederà perchè in presenza del sottoprefetto, questore od ispettore di pubblica sicurezza e coll'intervento di un impiegato dell'amministrazione che farà da segretario, il richiedente sia sottoposto alla visita di due medici addetti possibilmente ad un pubblico stabilimento.

I due medici rilasceranno un certificato colla esatta descrizione dello stato fisico della guardia o del graduato e delle cause presunte della inabilità.

Art. 73.

Il verbale, colla dichiarazione dei medici, verrà trasmesso al prefetto il quale, quando il risultato della visita sia favorevole od anche soltanto dubbioso, farà procedere in sua presenza, assistito da un consigliere di prefettura e da un impiegato dello stesso ufficio che farà da segretario, ad una nuova visita dell'agente per mezzo di due medici militari e in mancanza di essi di altri due medici civili, scelti fra quelli addetti ad un pubblico stabilimento.

Art. 74.

Le vedove e gli orfani degli agenti morti in dipendenza del servizio, per far valere i titoli al conseguimento della pensione dovranno presentare le loro domande al prefetto della provincia in cui il defunto prestava servizio.

Il prefetto provvederà perchè la domanda sia corredata di tutti i documenti necessari, e coll'intervento di un consigliere di prefettura e di un ufficiale di pubblica sicurezza, esaminerà se concorrano gli estremi voluti, redigendo verbale col suo parere.

Art. 75.

Nei casi di cui ai due articoli precedenti, le domande e gli atti relativi, compreso lo stato di servizio, mod. N. 5, saranno trasmessi al ministero dell'interno, dal quale verrà richiesto il parere dell'ispettorato di sanità militare per norma negli ulteriori provvedimenti.

TITOLO II.

Servizio

CAPO I.

Norme generali di servizio.

Art. 76.

I graduati e le guardie non possono essere impiegati che nei servizi propri della loro istituzione.

I funzionari che contravvenissero a tal divieto, o non ne curassero l'osservanza, saranno passibili di pene disciplinari.

Art. 77.

I graduati e le guardie, siano o no comandati, devono considerarsi in permanente servizio. Il servizio ordinario non potrà eccedere le 10 ore al giorno.

Art. 78.

Oltre a curare che vengano osservate le leggi dello Stato, i graduati e le guardie dovranno specialmente adoperarsi a prevenire i reati e tale prevenzione sarà considerata come titolo di merito.

Art. 79.

Se gli agenti si trovassero in numero insufficiente al bisogno, o prevedessero la possibilità di incontrare opposizione o rivolta, richiederanno l'appoggio degli altri agenti della forza pubblica, che fossero sul luogo o nelle vicinanze.

Art. 80.

Salvo quanto prescrivono le leggi sulla procedura penale, gli agenti dovranno senza indugio rimettere agli uffici, da cui direttamente dipendono i rapporti concernenti gli affari di pubblica sicurezza.

Art. 81.

Presso le questure vi saranno una brigata centrale e una brigata mobile.

Quest'ultima potrà anche essere stabilita negli altri capoluoghi di provincia, dove si abbia una forza concentrata non inferiore a venticinque uomini.

Art. 82.

Nelle città sedi di questura spetta al questore di ordinare e disporre i servizi secondo che meglio stimi conveniente, tenuto conto delle condizioni della sicurezza pubblica e della forza disponibile.

Alla brigata centrale saranno però specialmente affidati i seguenti servizi:

1° l'istruzione delle guardie di nuova nomina e di quelle di recente trasferite nella compagnia;

2° la custodia e il servizio dei detenuti nei depositi della questura, e degli agenti in camera di disciplina.

Art. 83.

La brigata mobile sarà composta di graduati e guardie, scelti fra coloro che abbiano dato prova di speciale attitudine e prudenza nel servizio, e di condotta irreprensibile.

La brigata mobile dipende direttamente dal questore, e dall'ispettore capo negli uffici provinciali ove sia stabilita, e può esservi destinato a dirigerla un ufficiale di pubblica sicurezza.

Il graduato che la comanda appena abbia notizia d'un reato o di un avvenimento interessante l'ordine pubblico, deve avvisarne immediatamente l'ufficio di pubblica sicurezza ed agire in conformità degli ordini che gli fossero impartiti.

Art 84.

La brigata mobile sarà incaricata della sorveglianza:

1° sugli oziosi, vagabondi e pregiudicati, siano o no sottoposti all'ammonizione o alla vigilanza speciale;

2° sulle persone sospette in genere;

3° sugli esercizi pubblici, sulle camere mobiliate, sugli stabilimenti di bagni e sugli uffici di agenzia;

4° sui cocchieri pubblici, sui facchini, barcaiuoli, guide, servitori di piazza, sensali o intromettitori, cantanti e suonatori ambulanti, cenciaiuoli, ciarlatani e saltimbanchi;

5° su coloro che esercitano mestieri intesi al pubblico trattenimento o che espongono rarità, persone, animali ecc.

6° su coloro che sono sospetti di tener lotterie clandestine o altri giuochi d'azzardo e d'invito.

Dovrà inoltre attendere:

1° all'investigazione per la scoperta degli autori dei reati;

2° alla ricerca e all'arresto dei malfattori colpiti da mandato di cattura;

3° al sequestro degli avvisi, stampati e manoscritti, ordinato dall'autorità giudiziaria;

4° al sequestro di giornali, stampati e manoscritti affissi o diffusi senza il permesso dell'autorità di pubblica sicurezza, e di quelli che non fossero muniti del bollo prescritto delle vigenti leggi;

5° ad impedire la questua;

6° a sorvegliare perchè non venga offesa la pubblica morale da parte specialmente delle meritrici che si aggirano per la città, e a curare l'osservanza dei regolamenti vigenti sulla polizia dei costumi.

Art. 85

Tutti gli individui che escono dalle carceri, in seguito ad espiazione di pena per reati contro le persone e la proprietà, e così pure gli oziosi, i vagabondi e le persone sospette, saranno a cura degli ufficiali addetti alla polizia giudiziaria presso la questura, fatti presentare al comandante della brigata mobile che li segnerà nel registro prescritto.

Art. 86.

Gli agenti di servizio presso le stazioni ferroviarie e marittime, devono:

1° essere pronti all'arrivo ed alla partenza di tutti treni, vapori postali ed altri che trasportano merci o passeggieri;

2° provvedere alla sicurezza ed alla libera circolazione dei passeggieri medesimi;

3° vegliare che non avvengano sottrazioni a loro danno, che non siano soggetti a soprusi ed arbitrii per parte dei facchini, barcaiuoli, vetturali e simili, fornendo con tutta urbanità alle persone che le richiedono quelle notizie, di cui avvessero bisogno nel loro particolare interesse, e che non siano di danno al servizio;

4° sorvegliare i passeggieri sospetti e segnalare il loro ingresso in città all'ufficio di pubblica sicurezza;

5° vigilare i depositi delle merci ed ove sorgessero sospetti di concerti o tentativi di sottrazioni, avvertirne l'ufficio di pubblica sicurezza;

6° sorvegliare la condotta dei servitori di piazza e degli intromettitori ambulanti, e fare osservare tutte le disposizioni emanate nell'interesse dell'ordine pubblico;

7° impedire l'emigrazione clandestina e il trasporto di minorenni per essere impiegati in mestieri o professioni girovaghe all'estero.

Art. 87.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza incaricati del comando di compagnie, i marescialli, brigadieri e sotto brigadieri che comandano brigate e sotto brigate sono responsabili del servizio e della disciplina dei graduati e delle guardie posti alla loro immediata dipendenza.

Oltre a ciò:

1° distribuiscono il servizio secondo gli ordini dell'ufficio dal quale dipendono, sorvegliano e controllano gli agenti, e provocano tutti i provvedimenti che sono necessari ad assicurarne la regolarità, la speditezza e la maggiore efficacia;

2° devono ogni giorno compilare un'esatta relazione, nella quale indicheranno non solo i reati e gli avvenimenti notevoli, ma anche tutte le operazioni e gli arresti eseguiti nelle decorse 24 ore, e la rimetteranno all'ufficio suddetto;

3° devono informare di tutte le infrazioni al servizio ed alla disciplina commesse dai graduati e dalle guardie, che si trovano alla loro immediata dipendenza, facendo le proposte che fossero del caso;

4° devono visitare frequentemente in ore diverse, e specialmente di notte, la caserma o le caserme dipendenti per verificare se tutti i graduati adempiano esattamente al loro dovere; se le pattuglie siano spedite nel tempo e nei modi prescritti. e se alle guardie sia concesso il necessario riposo;

5° ogni mattina presenteranno direttamente lo stato dei controlli eseguiti nelle decorse 24 ore, e quello dei graduati dipendenti, indicandovi le brigate visitate, le ore in cui i controlli ebbero luogo ed i rilievi fatti.

Art. 88.

Per cura dei questori, degli ispettori e dei vice ispettori o delegati capi degli uffici di pubblica sicurezza sarà compilato apposito regolamento da approvarsi dal prefetto, contenente le norme, colle quali devono essere disposti i servizi di pattuglia e di piantone in città, ed eseguiti i relativi controlli, prendendo speciali accordi pel concorso dei reali carabinieri e degli altri agenti della forza pubblica. Il turno di pattuglia e di piantone non può essere protratto oltre le 4 ore.

Art. 89.

L'ufficiale di pubblica sicurezza incaricato del comando di compagnia dovrà avere i seguenti registri:

1° il registro di matricola e di disciplina degli agenti che compongono la compagnia, conforme al modello N. 6;

2° il registro delle trasferte eseguite nel trimestre fuori di residenza dagli agenti della compagnia, nel quale dovrà essere indicato il giorno della partenza dell'agente e quello del ritorno, colla citazione della nota dell'ufficio di pubblica sicurezza che autorizzò la trasferta;

3° l'elenco degli agenti entrati allo spedale, colla data dell'ingresso e della sortita;

4° il registro di tutte le somme riscosse per servizi particolari prestati dagli agenti, coll'indicazione di quelle pagate ai medesimi e di quelle versate nella cassa di economia;

5° lo stato di composizione delle singole brigate e sotto brigate che fanno parte della compagnia;

6° il registro a madre e figlia degli ordini di travestimento per gli agenti autorizzati a vestire in borghese ai sensi dell'articolo 94;

7° l'elenco degli agenti in licenza colle indicazioni della durata del congedo, del giorno della partenza e di quello del ritorno;

8° il registro degli ordini del giorno della compagnia;

9° il registro del movimento dei singoli agenti presso le varie brigate;

10° il registro degli agenti appartenenti all'esercito in congedo illimitato, con l'indicazione della classe, categoria e distretto a cui appartengono;

11° il registro della situazione numerica giornaliera della forza della compagnia;

12° il registro nominativo delle variazioni nel personale di essa;

13° il registro dell'armamento in distribuzione ai varii agenti;

14° il protocollo delle carte che riceve e che spedisce, colla corrispondente rubrica.

Art. 90.

I graduati ai quali è affidato il comando di brigate e di sotto brigate nelle città ove esistono uffici di questura dovranno avere i seguenti registri:

1° il registro degli ammoniti, pregiudicati e persone sospette che dimorano nel territorio del loro comando;

2° il registro dei mandati di cattura emessi dalla autorità giudiziaria contro individui che dimorano nella città in cui risiedono;

3° il registro del fondo della mensa in comune;

4° il registro per la copia dei verbali d'arresto.

Art. 91.

I graduati che comandano brigate nelle città ove non esistono uffici di questura, dovranno avere tutti i registri indicati nei due articoli precedenti.

Art. 92.

Gli stampati per i registri di matricola e di disciplina, degli ammoniti e pregiudicati, dei mandati di cattura e del fondo della mensa in comune, di cui nei precedenti articoli, e quelli altri che venissero determinati con disposizione ministeriale, sono somministrati dall'economato genarale presso il ministero di agricoltura industria e commercio. Gli oggetti di cancelleria e la legatura dei registri suddetti sono a carico del fondo per le spese d'ufficio assegnato ai rispettivi uffici provinciali e circondariali.

Art. 93.

Gli uffici di pubblica sicurezza dai quali dipendono le compagnie, brigate e sotto brigate, sono obbligati a fornire ad essi i dati necessari per la esatta compilazione e tenuta dei registri prescritti.

CAPO II.

Agenti in borghese.

Art. 94.

Nessun graduato, nè guardia potrà vestire in borghese senza l'autorizzazione del prefetto, sottoprefetto o questore.

Tale autorizzazione dovrà risultare da dichiarazione scritta, firmata dal prefetto, sottoprefetto o questore, munita del bollo d'ufficio e contenente le generalità e i connotati dell'agente cui è rilasciata.

Art. 95.

Il graduato e la guardia autorizzati a vestire in borghese, saranno armati della sola rivoltella e dovranno nell'esercizio delle loro funzioni aver sempre sulla perso a la dichiarazione di cui sopra, per renderla ostensibile allo scopo di legittimare la loro qualità in ogni operazione di servizio.

CAPO III.

Servizio fuori residenza.

Art. 96.

I graduati e le guardie possono in via temporanea essere adoperati in servizio fuori della loro residenza, nei seguenti casi:

1° per servizi urgenti in genere;

2° per rinforzo provvisorio ad altra compagnia, brigata o sotto brigata;

3° per servizio temporaneo in luoghi nei quali non esista alcun riparto di guardie;

4° per servizio in colonna mobile, organizzata per l'inseguimento e l'arresto di malfattori;

5° per accompagnamento di mentecatti, minorenni e per la eventuale e straordinaria traduzione di detenuti.

I servizi di cui ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere autorizzati preventivamente dal ministero dell'interno.

Art. 97.

Pei servizi di cui ai numeri 1 e 4 del precedente articolo sarà corrisposta una indennità giornaliera di trasferta di L. 2 ai marescialli, brigadieri e sotto brigadieri, e di L. 1.50 alle guardie scelte e semplici, escluso ogni altro compenso per indennità chilometrica.

Pei servizi di cui al N. 2 del detto articolo sarà corrisposta una indennità giornaliera di centesimi 50 ai marescialli, brigadieri e sotto brigadieri e di centesimi 30 alle gnardie scelte e semplici.

Pei servizi di cui al N. 3 sarà corrisposta l'indennità giornaliera di L. 1.50 ai marescialli, brigadieri e sotto brigadieri, e di L. 1 per le guardie scelte e semplici, oltre l'alloggio che dovrà esser loro somministrato dal comune.

Finalmente pei servizi di cui al N. 5 sarà corrisposta senza distinzione di grado l'indennità giornaliera di L. 1.50 oltre quella di centesimi 15 per ogni chilometro, quando si tratti di viaggio sulle vie ordinarie, rimanendo in questo caso a carico dell'agente i relativi mezzi di trasporto.

La trasferta dà diritto all'indennità, quando sia stata eseguita alla distanza di oltre cinque chilometri dalla ordinaria residenza.

Le percorrenze di 5 chilometri o meno (per andata o ritorno) sulle vie ordinarie non danno diritto ad indennità anche quando fossero congiunte a percorrenze di altra natura.

Il servizio urgente di cui al N 1 dell'articolo 96, dev' essere espressamente dichiarato nella tabella di liquidazione della indennità e nella colonna delle osservazioni del quadro riassuntivo, e non può durare oltre tre giorni.

Art. 98.

In tutti i servizi di cui sopra, spetterà agli agenti, ove ne sia il caso, il trasporto gratuito in 3ª classe sulle ferrovie e piroscafi.

Art. 99.

Nella liquidazione delle predette competenze il giorno sarà computato per 24 ore, anche quando il graduato o la guardia siano partiti in un giorno e rientrati in residenza in un altro.

Si calcola però sempre come giornata intera quando il tempo impiegato nel servizio non abbia raggiunto le prime 24 ore.

Le indennità saranno corrisposte agli agenti al loro ritorno in residenza.

Quando però si tratti dei servizi di cui ai numeri 2, 3 e 4 e vi sia motivo a ritenere che abbiano a prolungarsi per qualche tempo, il prefetto è autorizzato, su domanda degli interessati, ad anticipar loro una somma che non superi i due terzi della presunta indennità loro spettante.

Art. 100.

Se si tratta di accompagnamento di mentecatti al manicomio l'indennità sarà a carico della famiglia, ed ove questa non potesse corrisponderla per mancanza di mezzi dovrà ripetersi dal comune, come spesa di polizia locale, ai termini dell'articolo 145 della legge comunale e provinciale.

Ove si tratti di accompagnamento di minorenni ai riformatorii, la indennità sarà pagata sui fondi a disposizione della direzione generale delle carceri.

A tale scopo saranno redatte apposite contabilità speciali.

In ogni altro caso l'indennità sarà compresa nella contabilità per le trasferte ordinarie, indicandosi la causa dell'accompagnamento.

L'indennità sarà sempre anticipata dall'autorità di pubblica sicurezza che richiede l'accompagnamento, salvo rimborso secondo le norme di sopra indicate.

Art. 101.

Alla scadenza di ogni trimestre saranno trasmesse al ministero del l'interno pel rimborso, le tabelle individuali firmate dall'interessato e controfirmate dal sottoprefetto, questore o ispettore di pubblica sicurezza che sono responsabili della esattezza delle medesime.

Verranno inoltre firmate dal prefetto e munite del visto del ragioniere della prefettura.

Le tabelle in un solo esemplare per ciascun individuo (modello n. 12), saranno accompagnate da un quadro riassuntivo (modello n. 13), colle firme per quietanza dei singoli interessati. Qualora non fosse possibile avere in detto quadro la firma dell'interessato, verrà posta a corredo la ricevuta corrispondente.

Nel caso dei servizi di cui ai N. 2, 3 e 4 dell'art. 98 dovranno nella tabella essere indicati la data e il numero del dispaccio ministeriale che li autorizzava.

Art. 102.

Ai graduati e alle guardie chiamati a fare testimonianza avanti l'autorità giudiziaria fuori dei luoghi di loro residenza, è provveduto colle ordinarie spese di giustizia.

I brigadieri delle guardie di città chiamati agli esami di maresciallo in una provincia diversa da quella in cui prestano servizio, hanno diritto ai mezzi di trasporto sulle ferrovie e piroscafi, come all'articolo 98, e alla indennità giornaliera di L. 2.

CAPO IV.

Traslocazioni e indennità relative.

Art. 103.

Spetta al ministro dell'interno di disporre la traslocazione dei graduati e delle guardie da una provincia all'altra.

I prefetti hanno facoltà di disporre il cambio degli agenti da una località all'altra della provincia, secondo i bisogni del servizio, salvo l'eccezione di cui all'articolo 167.

Art. 104.

Ai graduati e alle guardie sono accordati, in caso di traslocazione, i mezzi di trasporto in 3ª classe sulle ferrovie e sui piroscafi, non che il trasporto gratuito dei loro effetti, estensibile, per i celibi, fino al peso di chilogrammi 40 e per gli ammogliati fino al peso di chilogrammi 100, oltre il trasporto gratuito della moglie e dei figli.

Art. 105.

Saranno inoltre accordate le indennità di L. 1.50 ai celibi e ai vedovi senza prole, e di L. 3 agli ammogliati o vedovi con prole, quando siano seguiti dalla famiglia, per ogni giornata di viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi.

Il giorno è calcolato di 24 ore e le frazioni eccedenti il quarto saranno computate per intero.

Impiegandosi nella traslocazione meno di una giornata, sarà questa agli effetti della indennità calcolata per intero.

Art. 106.

Quando i graduati e le guardie debbano percorrere tratti di via ordinaria, sarà corrisposto soltanto una indennità di centesimi 20 per ogni chilometro ai celibi o vedovi senza prole, e di centesimi 35 agli ammogliati o vedovi con prole, sempre che questi siano seguiti dalle rispettive famiglie.

Le somme dovute per il trasporto e l'indennità agli agenti traslocati saranno anticipate dai prefetti, i quali rimetteranno semestralmente al ministero dell'interno pel rimborso, il quadro relativo (modello n. 11).

Art. 107.

Le traslocazioni accordate agli agenti a loro domanda e per motivi particolari, non dànno diritto nè ai mezzi di trasporto, nè alle indennità.

Art. 108.

Ogni incaricato di comando, trasferito, dovrà prima di partire rimettere al successore o a chi è incaricato di assumerne le funzioni, tutte le carte e i registri prescritti pel suo ufficio, non che le armi, gli effetti e le somme che avesse in deposito.

La consegna dovrà essere eseguita, in confronto di quella precedente, mediante inventario e processo verbale, e col concorso del funzionario di pubblica sicurezza capo dell'ufficio a cui il comandante era addetto.

Di tale verbale saranno redatti tre originali, dei quali uno resterà al consegnante, uno al consegnatario e l'altro sarà conservato negli atti della prefettura.

Art. 109.

I graduati e le guardie che cambiano residenza saranno sempre muniti di un foglio di via, sottoscritto dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, nel quale foglio oltre il luogo ove sono diretti, le tappe che debbono fare per la via più breve o meno dispendiosa, saranno specificati gli effetti di vestiario di cui sono provvisti e le somme state loro rimesse suggellate pel fondo della mensa.

Non porteranno seco alcun oggetto di armamento, nè munizioni da guerra, dovendo esserne provvisti nella nuova residenza.

Art. 110.

Quando durante il viaggio fossero obbligati a pernottare in luoghi dove è stabilita una forza di guardie di città, dovranno presentarsi al comandante per la vidimazione del foglio di via, ed ottenere di essere ammessi alla mensa in comune e possibilmente all'alloggio in caserma.

Art. 111.

Appena l'agente traslocato sia giunto alla sua nuova residenza dovrà consegnare il foglio di via al comandante da cui va a dipendere, il quale verificherà quanto è prescritto dall'articolo 109, ed informerà l'ufficio di pubblica sicurezza di qualunque circostanza speciale che emergesse, per i provvedimenti opportuni.

TITOLO III.

Istruzione

CAPO I.

Scuola per le guardie di città.

Art. 112.

È istituita in Roma alla dipendenza del ministero dell'interno, una scuola per la istruzione degli allievi guardie e per l'esperimento delle guardie scelte da promuoversi a sotto brigadiere.

Art. 113.

Alla scuola è preposto come direttore un ufficiale di pubblica sicurezza, che sarà coadiuvato da altro ufficiale col titolo di vice direttore, e da quel numero di graduati che dal ministro dell'interno si ravviserà necessario.

Il direttore e il vice direttore della scuola dovranno vestire in servizio la divisa conforme al modello n. 4 annesso al presente regolamento.

L'istruzione sarà impartita da due insegnanti forniti di regolare patente di maestro elementare, preferibilmente di grado superiore, e da altro maestro per la scherma e ginnastica.

Della istruzione riguardante le leggi e i regolamenti verrà incaricata persona competente.

Un medico provvederà al servizio sanitario.

Tanto gli insegnanti quanto il medico sono nominati dal ministro dell'interno, che stabilirà l'annua retribuzione da pagarsi mensilmente con ruolo di spese fisse.

Art. 114.

Gli allievi e le guardie scelte saranno chiamati alla scuola in conformità degli articoli 14 e 22 del presente regolamento.

Alle guardie scelte e agli allievi chiamati alla scuola saranno accordati i mezzi di viaggio e le indennità come nei casi di traslocazione.

Art. 115.

Gli allievi appena giunti alla scuola saranno sottoposti ad un esame e classificati secondo il loro grado d'istruzione.

Art. 116.

La istruzione degli allievi consisterà nel leggere, scrivere, nelle prime quattro operazioni di aritmetica, nelle nozioni elementari della legge di pubblica sicurezza e del codice penale, del codice di procedura penale nella parte relativa alla polizia giudiziaria, nel servizio pratico, nel contegno da tenersi, nel maneggio delle armi, nella scherma, ginnastica, passeggiate militari, ecc.

Art. 117.

La istruzione alle guardie scelte consisterà nell'esercitarle nella redazione di verbali e rapporti, nello studio ed applicazione delle leggi

e regolamenti, nella direzione e disposizione del servizio, nel mantenimento della disciplina, nel comando del personale e nelle istruzioni militari occorrenti ai graduati.

Art 118.

Per quanto riguarda la mensa in comune, e il trattamento in caso di malattia saranno osservate le disposizioni relative contenute nel presente regolamento.

Art. 119.

Nell'ufficio del direttore sarà tenuta la matricola del personale, un estratto della quale verrà trasmesso con tutti gli atti amministrativi e contabili al prefetto della provincia nella quale l'allievo, promosso guardia, verrà destinato.

Art. 120.

Il direttore, con regolamento da approvarsi dal ministero dell'interno stabilirà l'orario per le istruzioni e per il servizio interno.

Art. 121.

Gli allievi saranno passati in rivista una volta per settimana dal vice direttore e dai graduati e alla fine di ogni mese dal direttore, il quale farà rapporto al ministero dell'interno dei risultati.

Art. 122.

Alla scuola sovrintende un funzionario superiore del ministero dell'interno, delegato dal direttore generale di pubblica sicurezza, che dovrà ispezionarla almeno una volta al mese, sottoponendo gli allievi ad un esame per constatarne il profitto.

Art. 123.

Gli allievi alla fine del quarto mese, o prima, se avranno acquistate le cognizioni necessarie, saranno da una commissione esaminatrice composta del funzionario superiore predetto, del direttore della scuola e di uno dei maestri, che funzionerà anche da segretario con voto, sottoposti ad esame scritto ed orale e qualora non fossero riconosciuti idonei saranno trattenuti alla scuola per altri due mesi e quindi sottoposti a nuovo esame.

In caso non fossero riconosciuti idonei neppure alla seconda prova, verranno licenziati.

Art. 124.

Le guardie scelte che dopo due mesi saranno dalla commissione predetta riconosciute, in seguito ad esame scritto e orale, idonee al posto di sottobrigadiere, otterranno l'attestato di approvazione.

In caso diverso saranno trattenute altri due mesi per l'ulteriore esperimento, dopo il quale non riuscendo nella prova verranno rinviate alle rispettive residenze.

Art. 125.

Ogni membro della commissione dispone negli esami tanto degli allievi, quanto delle guardie scelte, di dieci punti e per l'approvazione è necessario ottenere in complesso la metà più uno dei punti.

Art. 126.

Sul risultato degli esami finali tanto per gli allievi quanto per le guardie scelte, saranno compilati appositi processi verbali da inviarsi al ministero dell'interno.

Art. 127.

I graduati, le guardie e gli allievi addetti alla scuola sono soggetti per la disciplina alle disposizioni di cui al titolo 4°, capo 1° del presente regolamento.

Il direttore della scuola ha facoltà di infliggere le punizioni di competenza dell'ufficiale comandante e del questore.

Il funzionario superiore del ministero dell'interno, incaricato di sovrintendere alla scuola, ha facoltà d'infliggere le punizioni di competenza del prefetto. Negli altri casi si provvederà sentito il consiglio di disciplina sedente presso la prefettura di Roma.

Art. 128.

Per gli oggetti di cancelleria ed altri congeneri il direttore presenterà ogni trimestre, la relativa richiesta al ministero dell'interno, il quale liquiderà e provvederà al pagamento, sui conti da prodursi col saldo dei fornitori.

Art. 129.

Gli allievi e le guardie scelte della scuola potranno, in caso di speciali urgenze di servizio, essere destinati in sussidio alla locale compagnia delle guardie di città, in seguito a disposizione del direttore generale di pubblica sicurezza che ne stabilirà di volta in volta il numero.

CAPO II.

Istruzione delle guardie nelle compagnie e brigate.

Art. 130.

Oltre quanto è prescritto nel capo precedente per la scuola delle guardie di città in Roma, le guardie addette alle compagnie, brigate e sotto brigate, saranno istruite più specialmente nella conoscenza del codice penale e del titolo 1° di quello di procedura; delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza e di polizia municipale; nel redigere verbali e rapporti; nel maneggio delle armi e nel suono della tromba.

Art. 131.

La istruzione nelle leggi e nei regolamenti, nel redigere verbali e rapporti sarà data alle guardie da un ufficiale di pubblica sicurezza scelto dal prefetto, sottoprefetto o questore.

Art. 132.

L'istruzione nel maneggio delle armi e nel suono della tromba, sarà impartita nelle compagnie e brigate da un graduato.

Art. 133.

L'istruzione di cui agli articoli precedenti verrà data, compatibilmente alle esigenze del servizio, due volte alla settimana nelle ore che saranno stabilite dal prefetto, sottoprefetto o questore.

Art. 134.

Le spese degli oggetti di cancelleria occorrenti per tale istruzione verranno, previa autorizzazione del prefetto, prelevate dal fondo dei profitti realizzati dalla amministrazione del corpo.

Art. 135.

Ai funzionari e graduati incaricati dell'istruzione verrà, sulla proposta del prefetto, concessa una gratificazione alla fine dell'anno finanziario, proporzionata al numero degli agenti istruiti ed ai risultati ottenuti.

TITOLO IV.
Disciplina

CAPO I.

Mancanze e punizioni.

Art. 136.

I graduati e le guardie devono intera subordinazione a tutti i loro superiori, qualunque sia il grado che rivestono, e non possono chiedere ragione dei servizi che vengono loro comandati, nè allontanarsi sot o qualsiasi pretesto dagli ordini ricevuti.

Art. 137.

È obbligatorio il saluto dei graduati e delle guardie in uniforme, ai loro superiori e agli ufficiali dell'esercito e dell'armata.

Art. 138.

Le infrazioni alla disciplina e le mancanze al servizio sono punite:

1° coll'ammonizione;

2° colla sospensione della paga fino a tre mesi;

3° coll'arresto in camera di disciplina fino a sessanta giorni;

4° colla retrocessione dal grado·

5° con il licenziamento;

6° con l'espulsione dal corpo;

7° con la incorporazione nelle compagnie di disciplina.

Art 139.

Quale provvedimento disciplinare di carattere interno e preventivo, i graduati e le guardie di città possono essere consegnati in caserma fino a 20 giorni, nei casi di flagrante mancanza e in attesa delle disposizioni superiori.

La consegna in caserma non li esonera dal servizio.

Art. 140.

1° L'ammonizione consiste in un severo avvertimento fatto all'agente per richiamarlo alla esatta osservanza dei suoi doveri e specialmente di quello pel quale viene ammonito.

2° La sospensione della paga consiste nella sua trattenuta sino a tre mesi. Questa punizione non esonera gli agenti dall'obbligo di com-

piere i servizi loro ordinati. Potrà essere assegnata all'agente sospeso, a titolo di alimenti, una parte della paga, non però superiore alla metà di essa.

3° L'arresto in camera di disciplina, consiste nella detenzione in apposito locale dell'agente punito, il quale non potrà avere colloqui con estranei, nè con altri agenti, senza il permesso del capo dell'ufficio di pubblica sicurezza. In sala di disciplina è vietato fumare, leggere e scrivere e tenervi il lume. Nel solo caso che l'agente punito intendesse reclamare ai propri superiori gli saranno forniti i mezzi per farlo. L'agente in camera di disciplina riceve il vitto dalla mensa in comune escluso il vino, e non avrà seco che gli effetti necessari di biancheria, il cappotto, il berretto e gli indumenti di bassa tenuta o di fatica. Tutti gli altri effetti di sua pertinenza e l'armamento saranno ritirati e custoditi a cura del comandante per la durata della punizione.

4° La retrocessione consiste nel passaggio al grado immediatamente inferiore a quello rivestito. Il graduato retrocesso non potrà essere ripristinato nel grado precedente se non dopo sei mesi almeno di condotta irreprensibile, eccetto il caso che renda un servizio di eccezionale e straordinaria importanza.

5° Il licenziamento consiste nel congedare dal corpo l'agente punito, anche prima del compimento della ferma, colla perdita del fondo di massa.

6° L'espulsione porta seco le conseguenze prevedute dall'art. 28 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321 (serie 3ª).

7° L'incorporazione nelle compagnie di disciplina porta sempre di conseguenza la contemporanea espulsione dal corpo. L'agente inviato alle compagnie di disciplina passa sotto la giurisdizione del comando delle medesime, dopo essere stato espulso dal corpo, e sarà inviato alle carceri giudiziarie per essere, con la forza pubblica scortato al luogo di pena. Gli oggetti di divisa e di vestiario verranno a lui ritirati, fatta eccezione di un berretto, di un paio di pantaloni di panno, di una giubba di panno, di due paia di mutande, di due camicie, di un farsetto a maglia, di un paio stivaletti, di un asciugamano, due fazzoletti, una cravatta, una cintura, lo zaino, la borracia ed il tascapane. Nell'inverno potrà essergli lasciato durante il viaggio il cappotto, che sarà inviato a cura del comandante la compagnia di disciplina a spese della massa individuale.

Al comandante della compagnia di disciplina, a mezzo della forza pubblica, incaricata della scorta, verrà rimesso l'elenco degli oggetti di vestiario che l'agente porta seco, il certificato del medico militare attestante la sua costituzione fisica e attitudine al servizio militare, l'estratto del registro di disciplina e matricola e il certificato del sindaco del comune, a cui l'agente appartiene per ragioni d'origine o di domicilio, concernente la situazione di famiglia e i mezzi di sussistenza.

Art. 141.

Il licenziamento e la espulsione deliberati dal consiglio di disciplina, impediscono la riammissione nel corpo dell'agente licenziato od espulso.

Art. 142.

Nessuna punizione può essere inflitta ad un agente se prima non gli sia stata contestata la mancanza e non si siano esaminate le sue discolpe.

Le contestazioni e l'esame saranno fatti da un funzionario di pubblica sicurezza o da un graduato superiore a quello che ha riferito la mancanza.

Di tutte le punizioni sarà presa nota nella matricola dell'agente punito.

Art. 143.

I. Il capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza, e l'ufficiale comandante delle guardie hanno facoltà di infliggere agli agenti da loro dipendenti:

a) l'ammonizione;

b) la consegna in caserma fino a 10 giorni;

c) gli arresti in camera di disciplina fino a 5 giorni.

I graduati potranno infliggere la punizione della consegna in caserma sino a 2 giorni, salvo le determinazioni superiori circa la loro maggiore o minore durata, e senza pregiudizio delle punizioni più gravi che fossero applicabili per le mancanze commesse.

Di ogni punizione inflitta riferiranno prontamente al prefetto o al questore rispettivamente, indicandone i motivi.

II. I sottoprefetti e i questori hanno facoltà di infliggere ai graduati e alle guardie di città:

a) l'ammonizione;

b) la consegna in caserma fino a 20 giorni;

c) gli arresti in camera di disciplina per egual tempo.

Dovranno subito informare il prefetto delle punizioni inflitte e dei motivi di esse.

III. I prefetti potranno infliggere ai graduati e alle guardie:

a) la sospensione della paga fino a 30 giorni;

b) gli arresti in camera di disciplina fino a 30 giorni.

Di ogni sospensione della paga rimetteranno al ministero dell'interno, con lista separata, il decreto originale e due copie conformi per la registrazione alla corte dei conti.

IV. Il ministro dell'interno può infliggere ai graduati e alle guardie

a) la sospensione della paga fino a tre mesi;

b) gli arresti in camera di disciplina fino a 60 giorni.

V. Per applicare la pena della retrocessione dal grado, del licenziamento, dell'espulsione dal corpo e della incorporazione nelle compagnie di disciplina occorre la deliberazione del consiglio di disciplina.

Art. 144.

Sono punite coll'ammonizione le mancanze lievi alla disciplina ed al servizio e l'omissione del saluto di cui all'articolo 137.

Art. 145.

Sono punite colla sospensione della paga fino a 30 giorni:

1° la seconda recidiva, entro tre mesi, nelle mancanze predette;

2° la pigrizia, la negligenza e la disattenzione in servizio;

3° la negligenza e la trascuratezza nella pulizia della persona o dell'uniforme e nella conservazione del vestiario e delle armi;

4° il fumare essendo in servizio entro l'abitato;

5° l'avanzare reclami fuori della via gerarchica;

6° l'assenza non autorizzata non oltre le 24 ore, l'allontanarsi dalla caserma contro il divieto dei superiori, e il pernottare fuori caserma senza autorizzazione;

7° il prolungare senza autorizzazione e per non più di 24 ore il termine di una licenza ottenuta;

8° il trattenersi in esercizi pubblici o in prostiboli a giuocare, bere o gozzovigliare, benchè non in servizio comandato, od in modo sconveniente al prestigio del corpo;

9° il frequentare luoghi, persone e compagnie sconvenienti, quando non sia imposto da necessità di servizio;

10° l'introdurre in caserma, senza plausibile motivo, persone estranee al corpo;

11° il commerciare od esercitare un mestiere qualunque, od intromettersi nel disbrigo di affari privati senza ordine dei superiori o fuori dei casi previsti dalla legge;

12° l'introduzione indebita o il traffico nella caserma di commestibili, vino ed altri generi.

Art. 146.

Sono puniti colla sospensione della paga da 30 giorni a tre mesi:

1° la recidiva entro sei mesi nelle mancanze di cui all'articolo precedente;

2° l'ubriachezza;

3° le tresche scandalose;

4° il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;

5° l'abbandono del posto, quando non ne siano derivate gravi conseguenze;

6° il contrarre debiti indecorosi o con esercenti pubblici o con persone pregiudicate o sospette;

7° il trattenersi, essendo di servizio, in esercizi pubblici o in postriboli a conversare, giuocare, bere o gozzovigliare.

Art. 147.

Sono puniti con gli arresti in camera di disciplina:

1° la recidiva entro tre mesi nelle mancanze contemplate nel precedente articolo;

2° il contrarre debiti senza soddisfarli;

3° l'assenza del corpo non autorizzata da 1 a 5 giorni e la violazione della consegna in caserma;

4° la violazione del segreto in affari di servizio, quando non ne siano derivate conseguenze dannose al servizio stesso e salvo le maggiori responsabilità penali;

5° il lasciar fuggire un detenuto per negligenza di custodia, salva l'azione penale;

6° la disobbedienza agli ordini superiori;

7° l'acquisto di armi ed oggetti componenti la divisa senza speciale autorizzazione, massime se la compra vien fatta da altro agente;

8° l'altercare coi compagni o l'usar modi inurbani e sconvenienti verso chicchessia;

9° le indebite osservazioni in servizio, il mormorare contro i superiori e il manifestare propositi sconvenienti;

10° il turpiloquio abituale;

11° ogni altra grave mancanza alla disciplina o al servizio non compresa negli articoli precedenti.

Art. 148.

Sono puniti colla retrocessione dal grado:

1° l'inesattezza e il non giustificato ritardo nel riferire ai superiori le mancanze dei subalterni;

2° la parzialità, l'ingiustizia, i modi sconvenienti e qualunque abuso di autorità verso i dipendenti;

3° il tollerare l'indebita introduzione e il traffico in caserma di commestibili, vino ed altri generi;

4° il dar prove di inettitudine nel mantenere la disciplina.

Art. 149.

Sono puniti col licenziamento:

1° la recidività nella disobbedienza agli ordini superiori;

2° il contrarre matrimonio sia civile che religioso senza autorizzazione;

3° il chiedere o l'accettare mancie, regali, retribuzioni o compensi per qualsiasi titolo, salva l'azione penale.

Art. 150.

Sono puniti coll'espulsione dal corpo, la quale potrà essere preceduta dagli arresti in camera di disciplina per 60 giorni o seguita dall'invio alla compagnia di disciplina:

1° la incorreggibilità nel mancare alla disciplina ed al servizio, dimostrata dalle punizioni già subite;

2° le mancanze all'onore e al decoro;

3° le gravi mancanze alla disciplina, quando siano accompagnate da pubblicità, scandalo, o altre conseguenze dannose al servizio o al prestigio del corpo;

4° l'appropriazione e la distrazione di qualunque somma od oggetto affidato, salva l'azione penale in casa di reato;

5° la violazione del segreto in affari di servizio, quando ne siano derivate conseguenze dannose, salva l'azione penale;

6° l'istigazione ed il favoreggiamento alla diserzione od alla insubordinazione, salva l'azione penale;

7° l'insubordinazione grave non accompagnata da minaccie, nè da vie di fatto;

8° la violazione degli arresti;

9° il dar prova di viltà in servizio;

10° l'abbandono del posto affidato, quando ne siano derivate gravi conseguenze;

11° la diserzione semplice;

12° i maltrattamenti ai detenuti o ai cittadini, quand'anche non costituiscano reati;

13° la vendita, il pegno, l'imprestito delle armi o degli oggetti componenti la divisa, senza speciale autorizzazione;

14° la transazione sopra un verbale;

15° il rifiuto di compiere i propri doveri o l'omissione volontaria dei medesimi;

16° il contrarre tresche scandalose abituali, o dopo due punizioni per tale mancanza e il mantenere relazioni, senza necessità di servizio, con persone sospette.

Art. 151.

È punita secondo il codice penale militare e dai tribunali militari

1° la diserzione qualificata, cioè con asportazione d'armi da fuoco dal corpo;

2° l'insubordinazione ai superiori, accompagnata da minaccie o vie di fatto.

Sono superiori i graduati del corpo e gli ufficiali di pubblica sicurezza.

Appena compiti i cinque giorni di assenza arbitraria il prefetto, con apposita ordinanza, dichiara formalmente disertore l'agente assente e ciò tanto per la diserzione semplice che per la diserzione qualificata. Per gli agenti della scuola degli allievi, tale dichiarazione sarà fatta dal funzionario superiore del ministero che sopraintende alla scuola.

Art. 152.

In ogni capoluogo di provincia ha sede un consiglio di disciplina composto del prefetto o da chi ne fa le veci, che lo convoca e lo presiede, del procuratore del re, di un ufficiale dell'esercito, del comandante dei reali carabinieri nella provincia, e del capo dell'ufficio locale di pubblica sicurezza.

Un ufficiale di pubblica sicurezza compierà le funzioni di segretario con solo voto consultivo.

Art. 153.

Dichiarata dal presidente aperta la discussione, il segretario darà lettura degli atti assunti e relativi al fatto pel quale l'agente è tradotto avanti il consiglio, nonchè del risultato della visita medica militare a cui l'agente sarà stato sottoposto per accertare la sua attitudine al servizio militare, del certificato del sindaco del suo comune di nascita o di domicilio circa la sua situazione di famiglia, i suoi mezzi di sussistenza e quelli della famiglia e dell'estratto di matricola e di disciplina.

Il presidente, fatto quindi introdurre nella sala l'imputato, che dovrà essere libero, ma sotto la scorta di un graduato, lo interroga nelle sue discolpe e dopo di lui i membri del consiglio potranno domandare tutti quegli schiarimenti che ravviseranno necessari.

Finito l'interrogatorio e allontanato l'incolpato dalla sala, il presidente riassume le circostanze della discussione e da la parola ai membri del consiglio perchè ciascuno emetta il suo voto, tenendo l'ordine inverso a quello dei gradi rispettivi.

Se il consiglio ravvisasse necessarie nuove verificazioni, il presidente rinvierà ad altra adunanza la deliberazione e provvederà a quanto occorre per il compimento della procedura.

Art. 154.

Le deliberazioni del consiglio devono risultare da circostanziato e motivato verbale, redatto dal segretario.

Verrà sempre citato l'articolo al quale la deliberazione si appoggia. Il processo verbale sarà letto, approvato e sottoscritto da tutti i membri del consiglio e dal segretario.

Art. 155.

Se il consiglio delibera l'invio dell'agente alle compagnie di disciplina si asterrà dal determinarne la durata, dovendosi applicare le disposizioni del regolamento speciale per dette compagnie.

Art. 156.

Le deliberazioni saranno a mezzo del prefetto inviate al ministero dell'interno con tutti gli atti relativi.

Il ministro dell'interno potrà approvare o modificare tali deliberazioni, ma in nessun caso adottare una punizione più grave di quella deliberata dal consiglio.

Art. 157.

L'agente sottoposto al consiglio di disciplina per le mancanze di cui all'articolo 150, dovrà essere trattenuto in camera di disciplina e rimanervi fino che la deliberazione che lo riguarda sia approvata dal ministro dell'interno.

Art. 158.

Quando un agente sia colpito da mandato di cattura o sorpreso in flagranza di delitto, sarà dal prefetto licenziato dal corpo e messo a disposizione del procuratore del re, informandone il ministero dell'interno.

La contabilità di massa che lo riguarda sarà contemporaneamente sistemata, però rimarrà sospesa nei suoi effetti fino all'esito del giudizio.

Si provvederà nello stesso modo anche quando sia stato soltanto iniziato contro l'agente un procedimento penale, allorchè a giudizio del ministro dell'interno la imputazione sia di natura da offendere il prestigio o il decoro del corpo.

Se l'agente fosse imputato di un reato di competenza del tribunale militare, sarà dal prefetto sospeso immediatamente dalle funzioni e dalla paga, salvo ogni altro provvedimento dopo il giudizio definitivo.

Art. 159.

La condanna dall'autorità giudiziaria a pena superiore ai 5 giorni di arresti e a L. 50 di ammenda, trae seco di pieno diritto il licenziamento o l'espulsione dal corpo senza che occorra di sentire il parere del consiglio di disciplina.

Il licenziamento ha luogo se la pena è degli arresti, dell'ammenda o della sospensione dall'esercizio di una professione o arte. Per ogni altra maggior pena si applica la espulsione.

Art. 160.

Il ministro dell'interno giudicherà a seconda dei casi, se l'agente prosciolto dal tribunale, possa essere riammesso a continuare la ferma nel corpo.

CAPO II.

Riviste.

Art. 161.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza incaricati del comando delle compagnie e i graduati che hanno il comando delle brigate e delle sotto brigate, devono passare in rivista le guardie di loro dipendenza almeno una volta al mese.

In queste visite dovranno verificare:

1° la pulizia delle caserme, dei posti di guardia, delle sale di deposito dei detenuti, non che lo stato del casermaggio, per accertare in ispecie se la biancheria venga cambiata nelle epoche determinate; se i letti in complesso siano tenuti con proprietà e decenza; se le stanze ed i corridoi sieno imbiancati regolarmente; se l'illuminazione ed il riscaldamento si facciano secondo il bisogno;

2° se i pasti delle guardie sieno salubri e sufficienti e non vi siano abusi nella provvista dei generi e nella somministrazione del vino;

3° l'esistenza e la regolarità del fondo della mensa in comune;

4° se siano ben tenuti gli oggetti d'armamento e di vestiario;

5° se il servizio sia disposto secondo le norme stabilite;

6° se si mantenga la prescritta uniformità nella divisa e non si abusi nel vestire in borghese;

7° se siano tenuti in regola i registri prescritti dal regolamento per quanto riguarda l'amministrazione ed il servizio.

Sul risultato della visita dovranno presentare dettagliato rapporto al capo dell'ufficio di pubblica sicurezza da cui direttamente dipendono, indicando i provvedimenti adottati o da adottare, per far cessare gli inconvenienti e gli abusi che si fossero rilevati.

Art. 162.

I sottoprefetti, i questori e gli ispettori capi degli uffici provinciali di pubblica sicurezza devono, almeno una volta ogni trimestre, passare in rivista il personale delle guardie di città nelle rispettive caserme, visitare le caserme stesse, verificare le condizioni delle armi e del vestiario, e procedere alle altre verificazioni di cui all'articolo precedente.

Ai questori è fatta facoltà di delegare per questo servizio l'ispettore capo.

Entro i primi 15 giorni di ogni trimestre dovranno rassegnare al ministero dell'interno, per mezzo del prefetto, una relazione sui risultati della visita e sulle risoluzioni adottate nell'interesse del servizio e della disciplina.

CAPO III.

Licenze.

Art. 163.

Potranno essere concesse licenze temporanee ai graduati e alle guardie di città per comprovate ragioni di salute o di famiglia.

È in facoltà dei sottoprefetti e dei questori di accordare tali licenze sino a giorni 15 e dei prefetti sino a 30 giorni. La concessione per un maggior spazio di tempo è riservata al ministro dell'interno. In questo caso e quando si tratti di motivi di famiglia l'agente per tutto il tempo che durerà la licenza oltre i 30 giorni, non avrà diritto a percepire la paga mensile.

Qualunque domanda che dagli agenti in licenza possa essere stata avanzata sia direttamente, sia a mezzo delle autorità locali, per ottenere una proroga di congedo, non li esime dall'obbligo di trovarsi nella loro residenza allo spirare della licenza stessa, a meno che la proroga domandata sia stata già regolarmente accordata.

In caso diverso ogni ritardo sarà considerato come assenza arbitraria e punita a termini del presente regolamento.

Art. 164.

L'agente in licenza dovrà di regola vestire in abito borghese e sarà munito di un foglio apposito, dal quale risulti la licenza ottenuta ed il luogo ove si reca.

Questo foglio serve di riconoscimento e per facilitare nel viaggio di andata e ritorno, l'alloggio in caserma e la mensa in comune nei luoghi ove esista un riparto di guardie di città.

Sul detto foglio deve essere sempre riportato il visto dell'ufficio di pubblica sicurezza ed in mancanza di questo del sindaco del luogo ove l'agente si reca.

CAPO IV.

Matrimoni.

Art. 165.

È vietato ai graduati e alle guardie di contrarre matrimonio.

In via di eccezione il ministro dell'interno potrà accordare la facoltà di ammogliarsi ai graduati, con che però il numero degli ammogliati non debba superare un quarto dei graduati stessi.

Tale concessione dovendo ritenersi come premio, non potrà essere accordata che a coloro i quali avranno serbato sempre irreprensibile condotta, e resi distinti servizi alla amministrazione. Fra questi saranno però preferiti coloro che proveranno di possedere in proprio o in comune colla sposa una rendita annua di L. 200.

Alle stesse condizioni e in via affatto eccezionale, il ministro dell'interno potrà accordare la facoltà di ammogliarsi alle guardie di città che abbiano reso un segnalato servizio, e purchè il numero delle guardie ammogliate non superi il cinque per cento della forza totale del corpo

Le domande di autorizzazione a contrarre matrimonio devono essere dirette per via gerarchica al ministero dell'interno, accompagnate dalle informazioni del prefetto sulla condizione ed onorabilità della sposa e della famiglia cui appartiene.

Art. 166.

I graduati e le guardie ammogliati continueranno a godere della indennità mensile per l'alloggio e il casermaggio di cui fossero provvisti all'atto della pubblicazione del presente regolamento.

Per gli agenti ammogliati prima che andasse in vigore il regolamento degli 11 agosto 1883, N. 1152 (serie 3ª) continua nei comuni l'obbligo di provvedere all'alloggio e al casermaggio ai termini dell'art. 201 del regolamento medesimo.

Art. 167.

I graduati e le guardie ammogliati dovranno tenersi preferibilmente nella residenza ove hanno stabilita la famiglia, ed il loro trasloco anche nella stessa provincia potrà aver luogo soltanto per gravi esigenze di servizio e dietro speciale autorizzazione del ministro dell'interno.

CAPO V.

Mensa in comune.

Art. 168.

In tutte le brigate e sotto brigate deve essere stabilita la mensa in comune.

Ne sono esentati soltanto i marescialli e i graduati e le guardie ammogliati, o vedovi con prole.

Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza può dispensare temporaneamente dall'obbligo della mensa in comune per ragioni speciali, debitamente giustificate.

Art. 169.

I pasti saranno due al giorno, a meno che per circostanze straordinarie, non fosse il caso di provvedere diversamente.

Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza od il comandante di compagnia di concerto coi comandanti le brigate, stabiliranno l'ora dei pasti, la qualità e quantità dei commestibili, non che il modo più opportuno per provvederli, bilanciando la spesa in maniera che questa compreso il vino, non oltrepassi la somma di L. 1.20 al giorno per ciascun individuo.

Art. 170.

La spesa sarà fatta ogni mattina e per turno di settimana, da una guardia, coll'assistenza di un graduato, al quale sarà consegnata la somma giornalmente necessaria.

Il dettaglio della spesa giornaliera sarà notato in apposito libro ostensibile a tutti gli agenti compresi nell'ordinario, i quali avranno facoltà di apporvi le osservazioni e i reclami che credessero di loro interesse (modello n. 10).

Alla fine di ogni mese il libro suddetto sarà presentato all'ufficio di pubblica sicurezza perchè sia esaminato.

L'ufficio di pubblica sicurezza, verificherà se i cibi vengano somministrati nei modi prescritti, se siano della qualità e quantità stabilite e se i prezzi segnati corrispondano con quelli correnti al mercato.

Art. 171.

Il fondo per la mensa in comune è conservato dal comandante della brigata, sotto la sua responsabilità e non può essere distratto per qualsiasi altro uso.

Art. 172.

Alla fine d'ogni mese sulla paga spettante agli agenti, e tenuto conto della quota stabilita per ciascuno, si detrarrà la somma occorrente pel vitto giornaliero di tutto il mese successivo.

Il comandante di brigata e di sotto brigata, terrà un registro per iscriverci le somme entrate nel fondo della mensa in comune per ciascun agente, e di quelle uscite sia per l'acquisto dei generi, sia per a restituzione a coloro che cessano di appartenere alla mensa medesima.

Art. 173.

Le guardie assenti per ragioni di servizio, quelle in licenze e gli ammalati, non concorrono alla spesa della mensa in comune se non limitatamente al solo giorno in cui fosse già stata fatta, sebbene per tali cause non abbiano potuto profittarne.

Art. 174.

In caso di traslocazione l'agente dopo aver firmato sul libro della mensa in comune, il conto chiuso a suo riguardo sino a quel giorno, riceverà dal comandante la brigata in pacco suggellato alla sua presenza il fondo residuale, che sarà da esso consegnato al comandante della brigata o sotto brigata, dal quale va a dipendere.

Art. 175.

Quando per sostenere la spesa della mensa in comune per gli agenti di nuova nomina, fosse necessario anticipare qualche somma, vi provvederà la prefettura sul fondo delle paghe e sulla presentazione di apposita richiesta che dovrà portare il visto del questore o dell'ispettore di pubblica sicurezza capo dell'ufficio provinciale.

La somma anticipata sarà sempre rimborsata colla prima paga mensile.

Art. 176.

Nei casi di cui agli articoli 110 e 161 del presente regolamento la quota da corrispondersi dagli agenti di passaggio, ammessi al vitto ordinario in caserma, dovrà essere commisurata in base alla diaria dove esiste, o in difetto, ragguagliarsi a L. 1.20 al giorno, com'è stabilito, pel massimo, dall'articolo 169.

TITOLO V.

Contabilità

CAPO I.

Delle amministrazioni.

Art. 177.

L'amministrazione per le operazioni di cassa e contabilità inerenti ai fondi di massa, e ad ogni provento relativo al corpo delle guardie di città, è tenuta da ciascuna prefettura, meno per la scuola degli allievi che è tenuta dalla direzione del detto istituto.

Art. 178.

L'amministrazione è affidata al prefetto, il quale ne è responsabile, tanto verso il ministero dell'interno, quanto verso gli altri interessati.

Art. 179.

La ripartizione del personale delle guardie di città in compagnie, brigate e sottobrigate, non porta alcuna alterazione nella parte contabile, la quale viene tenuta e trattata esclusivamente da ciascuna prefettura, in relazione alla forza esistente nella rispettiva provincia.

Art. 180.

Il fondo di massa di ciascun graduato e di ciascuna guardia si compone:

1.° Delle ritenute ordinarie e straordinarie sugli stipendi per il pagamento degli effetti di vestiario, e di piccolo corredo;

2.° Dei versamenti volontari;

3.° Dell'importo degli effetti di vestiario e di piccolo corredo ritirati a prezzo di stima agli agenti, che cessano di appartenere al corpo, purchè si trovino sempre in istato servibile.

Art. 181.

Il fondo di massa è esclusivamente destinato:

1. al pagamento degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo;

2. alla sostituzione delle armi disperse e alla riparazione di quelle guaste, quando la dispersione o il deterioramento non siano derivati da cause dipendenti dal servizio, come all'articolo 55;

3. alle restituzioni parziali, autorizzate colle norme stabilite dall'articolo 185;

4. all'assestamento definitivo dei conti, in caso di morte, di licenziamento dal servizio, di passaggio alle compagnie di disciplina, di espulsione dal corpo, di collocamento a riposo, di traslocazione, di promozione, o di passaggio in altra amministrazione.

Art. 182.

Ciascun agente, esclusi i marescialli, è sottoposto alla ritenuta ordinaria, che viene eseguita ogni mese all'atto del pagamento dello stipendio, e che consiste nella sesta parte del medesimo, depurato da ogni trattenuta fiscale.

Questa ritenuta cesserà ogni qualvolta sia raggiunto un fondo di massa di lire 150.

Art. 183.

Sono autorizzati i versamenti volontari per completare più sollecitamente il fondo di massa.

Art. 184.

È sottoposto alla ritenuta straordinaria, l'agente che, dopo un anno di servizio, rimanga debitore verso l'amministrazione di una somma superiore alle lire 100.

La ritenuta straordinaria è eguale alla metà di quella ordinaria, e viene eseguita contemporaneamente alla medesima, sino a che il debito di massa non sia ridotto alla suddetta somma di lire 100.

Art. 185.

Il graduato o la guardia, che abbia un credito di massa superiore alle lire 120, può essere autorizzato dal prefetto a ritirarne una parte, nel caso di comprovato e impellente bisogno.

La quota, che potrà autorizzarsi, non dovrà mai eccedere le lire 40 nè potrà concedersi allo stesso agente più di una volta nello stesso semestre.

Art. 186.

Il graduato, o la guardia, che per motivi particolari cessa di appartenere al corpo, deve prima saldare il suo debito di massa o con versamenti volontari o con ritenute straordinarie, da determinarsi dal prefetto sugli ultimi stipendi mensili, sempre quando non sia sufficiente il ricavato dagli effetti di divisa, che saranno ritirati a prezzo di stima, se si trovano in istato servibile.

Art. 187.

Il graduato e la guardia che siano espulsi dal corpo o inviati alle compagnie di disciplina, perdono ogni diritto al fondo di massa, e sono loro parimenti ritirati, senza alcun compenso, tutti gli effetti di vestiario che costituiscono la divisa.

L'ammontare di tutti gli accennati effetti ricade, come profitto, a favore dell'amministrazione.

Art. 188.

Gli oggetti di vestiario appartenenti a graduati o guardie morte per malattia contagiosa non saranno ritirati in magazzino, nè conteggiati a favore della massa o degli eredi, ma saranno invece distrutti.

Art. 189.

Gli agenti che cessano dal servizio, e che non si trovano nelle condizioni previste dal precedente articolo 187, hanno diritto al pagamento del credito di massa, e i loro oggetti di vestiario, saranno ritirati in magazzino e soddisfatti a prezzo di stima, purchè si trovino in istato servibile.

Il debito di massa, rimasto insoddisfatto dall'agente espulso o licenziato per qualsiasi motivo, dovrà essere appurato anche con l'azione civile, tuttavolta che non sia dimostrata la miserabilità del debitore.

CAPO II.

Delle casse.

Art. 190.

Le casse delle amministrazioni delle guardie di pubblica sicurezza sono destinate a raccogliere le somme provenienti dalle esazioni contemplate nel presente regolamento, e non si potranno collocare in esse fondi o titoli riguardanti altri rami di servizio, senza una speciale autorizzazione del ministero dell'interno.

I fondi di queste casse devono servire esclusivamente per far fronte ai pagamenti indicati nel presente regolamento, e non possono essere distratti per qualsiasi altro uso, sotto la personale responsabilità dei prefetti.

Art. 191.

Le esazioni consistono:

1. nelle ritenute ordinarie e nei versamenti volontari dei graduati e delle guardie;

2 nelle anticipazioni governative per acquisto di vestiario e di piccolo corredo, e nei prestiti avuti da altre amministrazioni per lo stesso scopo;

3. negli interessi delle somme impiegate in buoni del Tesoro;

4. nei proventi della vendita degli effetti di magazzino fuori d'uso o inservibili;

5. nell'importo dei debiti di massa degli agenti che cessano dal servizio o sono traslocati in altra provincia;

6 nell'importo dei crediti di massa degli agenti provenienti da altre provincie.

Art. 192.

Il Governo provvede ad anticipazioni per il pagamento delle provviste di vestiario e di piccolo corredo, nel caso che risulti, per mezzo di speciale relazione del prefetto, trovarsi la cassa nella assoluta impossibilità di supplirvi direttamente, e sempre che i fornitori non sieno disposti ad accettare il correspettivo in rate proporzionali agli introiti della cassa stessa, oltre il termine stabilito nell'articolo 221.

Art. 193.

I proventi, di cui al numero 4 dell'articolo 191, derivano dalla vendita degli effetti di vestiario e di piccolo corredo, lasciati dagli agenti espulsi o inviati alla compagnia di disciplina ai termini dell'articolo 187, quando il relativo prodotto non debba servire alla estinzione totale o parziale del debito di massa.

Art. 194.

Allorquando il graduato o la guardia cessa, per qualsiasi motivo, dal servizio deve aver luogo l'assestamento del suo conto di massa.

Il debito o credito risultante da una tale sistemazione deve essere liquidato secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 195.

Allorchè un agente viene traslocato in altra provincia, la cassa deve pagare all'amministrazione, dalla quale va a dipendere, il credito che nella sistemazione del conto di massa risulterà a suo favore.

Quando un agente passa in altra provincia con debito di massa, questo sarà pagato all'amministrazione, a cui l'agente stesso prima apparteneva.

Art. 196.

Il passaggio di somme da una amministrazione all'altra viene dai prefetti eseguito mediante vaglia del Tesoro, da richiedersi in conformità del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 197.

Ogni qualvolta venga a raccogliersi nelle casse dell'amministrazione una somma non inferiore alle lire 500, e questa non sia necessaria per corrispondere agli ordinari bisogni dell'amministrazione stessa o a spese prevedibili, dovrà essere dal prefetto impiegata immediatamente nell'acquisto di buoni del Tesoro, a scadenza non minore di sei mesi.

I buoni devono essere girati colla precisa dicitura: *All'ordine dell'amministrazione delle guardie di città della provincia di .... e per essa del rispettivo prefetto.*

Di mano in mano che i buoni del Tesoro acquistati pervengono alla loro scadenza, il prefetto ne promuoverà la rinnovazione, tranne quando il capitale rappresentato dai buoni sia, in tutto o in parte, necessario per far fronte alle spese ordinarie dell'amministrazione.

Appena eseguito l'acquisto o il rinnovamento dei buoni, il prefetto deve riferirne al ministero, inviando un elenco, conforme al modello n. 14, indicante il numero, la data, la decorrenza, la scadenza, il tasso degli interessi e il capitale dei buoni in questione.

Il prefetto è personalmente responsabile d'ogni danno che possa derivare all'amministrazione per la inosservanza di queste disposizioni, nè può alienare, prima della scadenza e per qualunque siasi causa, alcuno dei buoni acquistati, senza la preventiva autorizzazione ministeriale.

Art. 198.

I pagamenti consistono:

1. nell'importo dei libretti di deconto forniti dal ministero;

2. nel rimborso delle anticipazioni governative e di quelle ricevute da altre amministrazioni;

3. nell'acquisto degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo; nella sostituzione o riattamento delle armi disperse o guaste per colpa degli agenti, e nelle restituzioni parziali di cui all'articolo 185;

4. nelle riparazione del vestiario e delle armi a carico degli agenti o del magazzino;

5. nell'ammontare dei crediti di massa degli agenti che cessano dal servizio o che sono traslocati in altra provincia;

6. nell'importo dei debiti di massa degli agenti provenienti da altre provincie.

Art. 199.

Il rimborso delle anticipazioni ricevute da altre amministrazioni, viene eseguito non appena esistano in cassa i fondi necessari, derivanti dagli introiti ordinari: quello delle anticipazioni governative si eseguo, in seguito a determinazione del ministero, in occasione dell'approvazione del rendiconto semestrale.

Art. 200.

I pagamenti per l'importo del vestiario non potranno essere effettuati dal prefetto, se prima non abbia constatato che le somme relative vennero inscritte nel libro mastro (mod. n. 15) e nel libretto di deconto, a debito dei diversi agenti interessati.

Art. 201.

Tutti gli introiti e i pagamenti saranno dal prefetto fatti descrivere e registrare, di volta in volta che si verificano, sui giornali di cassa

riscossioni e spese, (mod. numeri 16 e 17), e dovranno essere da lui sottoscritti alla fine di ogni mese.

Art. 202.

I giornali di cassa saranno sempre tenuti in corrente; non dovranno presentare raschiature o cancellature, ed occorrendo qualche rettificazione o variazione, dovranno essere praticate con la inserzione di apposito motivato articolo.

La chiusura dei giornali si eseguirà soltanto alla fine di ogni semestre, pel rendimento dei conti al ministero dell' Interno, o in caso di consegna da un prefetto all'altro.

La rimanenza di cassa, dopo l'approvazione ministeriale, sarà ripresa nel giornale delle riscossioni per base delle operazioni successive

CAPO III.

Vestiario, piccolo corredo e armamento.

Art. 203.

Le provviste degli effetti di vestiario, e di piccolo corredo, devono effettuarsi mediante contratti stipulati in seguito di pubblici incanti, di licitazioni private o di private trattative.

Le norme da seguirsi per la stipulazione dei contratti, e per le pratiche inerenti, sono quelle stabilite dal regolamento sulle contabilità generale dello Stato pei contratti del Governo.

Art. 204.

Fatta eccezione del vestiario alla borghese, le provviste saranno fatte in base ai campioni approvati dal ministero, in modo perfettamente conforme per ogni provincia.

Art. 205.

Nessun oggetto, sia di vestiario, che di piccolo corredo, potrà essere preso in consegna dall'amministrazione, nè distribuito agli agenti se prima non sarà stato riconosciuto per qualità, bontà, durata e colore perfettamente uguale al campione, e confezionato a tutta regola d'arte.

Art. 206.

La commissione collaudatrice sarà composta, in ogni capoluogo di provincia, del comandante la compagnia o del graduato delle guardie superiore nel luogo, di un ragioniere della prefettura, di un funzionario di pubblica sicurezza e di un perito, designati in ogni anno dal prefetto. Per la scuola allievi la commissione sarà composta del direttore o vice direttore, e dell'incaricato del ministero pel controllo della contabilità della scuola stessa.

Tutte le spese della perizia sono a carico del fornitore.

Art. 207.

Di ogni ricevimento e collaudo di effetti di vestiario e di piccolo corredo sarà redatto verbale da conservarsi negli atti della prefettura, sotto prefettura o scuola allievi.

Art. 208.

Non possono tenersi in deposito nel magazzino dell'amministrazione oggetti nuovi di qualsiasi specie, eccettuati quelli che servono di campione.

Il fornitore sarà però obbligato di tenere in ogni città sede di compagnia, un magazzino convenientemente provveduto di effetti di vestiario e di piccolo corredo, di varie dimensioni, nella quantità che sarà determinata dal prefetto, e in modo da poter soddisfare, nel più breve termine, alle richieste di somministrazioni che gli venissero fatte.

Mancando il fornitore a quest'obbligo, l'amministrazione sarà in facoltà di sciogliere il contratto in qualunque tempo, senz'obbligo di disdetta nè di qualsiasi compenso od indennizzo.

Sarà pure in facoltà dell'amministrazione di provvedersi altrimenti degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo, a tutte spese dell'appaltatore, senza diritto da parte del medesimo a pretese o reclamo di sorta alcuna.

Al divieto di tenere oggetti in deposito nel magazzino, è fatta eccezione solamente per la scuola degli allievi guardie di città, la quale, previa autorizzazione del ministero, potrà tenere nel magazzino un deposito di oggetti di vestiario e piccolo corredo, necessario a vestire ad ogni richiesta, numero venti guardie.

Per la conservazione e distribuzione di tali oggetti di scorta rimane impegnata la personale responsabilità del direttore della scuola stessa.

Art. 209.

I campioni pei singoli oggetti da somministrarsi, saranno provveduti dal ministero ed acquistati dal fornitore, e finchè dura il contratto resteranno in deposito presso l'amministrazione, che non risponde del deterioramento, cui andassero soggetti per effetto del tempo.

Art. 210.

Gli effetti non collaudati dall'amministrazione perchè riconosciuti non conformi al campione per la qualità, bontà, durata e colore, saranno contrassegnati con marca di rifiuto, e non potranno più essere ripresentati dal fornitore.

Art. 211.

Il giudizio della commissione di collaudo è inappellabile. Sarà però in facoltà del prefetto o del direttore della scuola allievi, sulle istanze del fornitore, di fare intervenire in casi dubbi, altri periti da lui scelti a spese del fornitore stesso.

Art. 212.

Tutti gli effetti di vestiario, di calzatura e quelli di piccolo corredo, sono fatti su misura dei singoli agenti pei quali vengono richiesti, in modo che loro si adattino perfettamente.

Art. 213.

Se la commissione di collaudo trova che gli oggetti somministrati non sono eseguiti a regola d'arte, o che altrimenti sono difettosi, il fornitore è in obbligo di ritirarli senz'altro, e di eseguirvi le modificazioni e riforme necessarie, senza diritto a indennizzo di sorta.

Art. 214.

Il termine da assegnarsi al fornitore per la somministrazione degli effetti non sarà maggiore di 20 giorni, e se si tratta di riparazioni o adattamenti non sarà maggiore di giorni 10.

Non corrispondendo il fornitore ai suoi obblighi nel termine prescritto, sarà in facoltà dell'amministrazione di provvedere altrimenti gli effetti che le occorrono, a tutte spese del fornitore, senza che egli possa accampare qualsiasi pretesa.

Art. 215.

Se il fornitore manca agli obblighi, di cui all'articolo precedente, o altrimenti non soddisfa agli impegni che si è assunto col contratto, sarà in facoltà dell'amministrazione di sciogliere il contratto stesso, senza che il fornitore possa accampare qualsiasi pretesa di indennizzo o risarcimento.

Art. 216.

L'amministrazione è in facoltà di richiedere quella quantità maggiore o minore di effetti di vestiario e di piccolo corredo, che le potrà occorrere, fuori delle previsioni del contratto, senza che il fornitore possa accampare eccezioni o pretese.

Art. 217.

Ove il ministero creda di introdurre, in qualunque tempo, modificazioni o variazioni negli oggetti di divisa e di piccolo corredo degli agenti di pubblica sicurezza, il contratto si intenderà in quella parte immediatamente sciolto, senz'obbligo di preavviso o di risarcimento di danni da parte dell'amministrazione.

Art. 218.

Il trasporto degli oggetti di divisa e di piccolo corredo dalla sede del comando della compagnia alle brigate e sotto brigate, che ne dipendono, è a carico del fornitore.

Tutte le questioni che possono sorgere sulla interpretazione od esecuzione del contratto, saranno definite in via amministrativa.

Art. 219.

I contratti di fornitura avranno la durata di tre anni, e si intenderanno rinnovati di anno in anno, se dall'una o dall'altra delle parti non ne venga data la disdetta, per atto giudiziale, due mesi prima della scadenza, salvo il disposto dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato a tale riguardo.

Art. 220.

Non verranno ammessi agli esperimenti d'asta, nè ai contratti per private trattative coloro che non provassero di avere mezzi sufficienti per soddisfare alle obbligazioni, che intendono di assumere col contratto.

Art. 221.

I pagamenti al fornitore per le eseguite somministrazioni saranno

fatti dalle singole prefetture a trimestri maturati, sulla presentazione dei boni relativi.

Ove la prefettura si trovasse mancante di fondi, avrà diritto alla dilazione di un mese al pagamento.

Art. 222.

Nei contratti di fornitura dovranno sempre comprendersi espressamente tutte le clausole e condizioni sopra indicate, oltre tutte quelle altre che i prefetti ravviseranno opportuno nell'interesse dell'amministrazione.

I contratti non saranno validi se non dopo la definitiva approvazione del ministero.

Art. 223.

La richiesta degli oggetti da somministrarsi sarà fatta al fornitore dal prefetto o dal direttore della scuola allievi, a misura del bisogno presunto dei singoli agenti, e dietro consegna di appositi buoni.

Art. 224.

I buoni dovranno indicare il nome e cognome dell'agente, pel quale si fa la richiesta, la quantità e la qualità degli effetti da somministrarsi, e saranno uniti, con prospetto riassuntivo, alle quietanze dei fornitori, dopo che gli agenti interessati avranno su di essi dichiarato con la loro firma, di aver ricevuto gli oggetti, a cui i buoni si riferiscono.

Art. 225.

Gli effetti di vestiario e piccolo corredo, ritirati agli agenti che, per qualunque causa, cessano dal servizio, dovranno essere distribuiti senza indugio fra gli agenti di nuova nomina e fra quegli altri che ne avessero bisogno, per evitare ogni causa di deperimento.

Qualora ciò non potesse eseguirsi immediatamente, dovranno tali effetti essere custoditi in appositi locali, che il prefetto destinerà ad uso di magazzino, fra quelli componenti la caserma.

Art. 226.

È obbligo del prefetto di invigilare che nessun altro oggetto abbia a rimanere depositato in magazzino, e ciò allo scopo di impedire i danni che possono derivare all'amministrazione per causa di deterioramento.

Darà gli ordini di conseguenza al dipendente ufficio di pubblica sicurezza e al comandante, che ne saranno responsabili: farà eseguire straordinarie ispezioni per verificare se gli oggetti di vestiario e di armamento, tenuti in deposito, abbiano bisogno di pulitura o di riparazioni, e provvederà secondo le risultanze.

Art. 227.

L'armamento, salvo il disposto dell'art. 47, è somministrato dal Governo nella quantità corrispondente al personale stabilito dall'organico, e deve sempre essere tenuto e ben conservato dagli agenti.

L'armamento, che fosse in eccedenza per temporanea deficienza de personale, sarà ritirato in magazzino e debitamente conservato, a cura e responsabilità del comandante, per evitare danni o deperimento.

CAPO IV.

Della contabilità.

Art. 228.

La contabilità delle guardie di pubblica sicurezza è tenuta dall'ufficio di ragioneria presso le singole Prefetture per cura di un ragioniere specialmente delegato dal prefetto.

Questa delegazione sarà fatta con atto regolare, di cui verrà rimessa copia al ministero.

Art. 229.

Ogni agente è munito di un libretto per il conto della sua massa individuale.

Nel libretto deve essere riportato l'atto autentico della ferma e delle successive rafferme contratte, come pure l'indicazione del pagamento degli oggetti di vestiario, di piccolo corredo e di armamento consegnati all agente.

I libretti sono forniti dal ministero dell'interno, il quale li spedisce, dietro richiesta, alle diverse Prefetture per il prezzo da esso determinato, da addebitarsi agli agenti, cui furono consegnati.

Art. 230.

Il libretto non può essere ritirato al suo titolare per alcun motivo, nè deve presentare cancellature o raschiature. Le variazioni e correzioni, che occorressero, dovranno essere eseguite con apposita annotazione, vidimata dal prefetto o da chi per esso.

Nell'*avere* del libretto, che è la parte attiva del conto aperto, vengono notate tutte le partite costituenti la massa individuale, indicate all'art. 180.

Nel *dare*, che è la parte passiva, sono registrate le partite costituenti le spese della massa individuale, di cui all'articolo 181.

Le registrazioni sul libretto saranno eseguite progressivamente, all'atto che si verifica l'introito o la spesa, a cura del ragioniere, delegato dal prefetto, e porteranno a ciascuna progressione di data la vidimazione del prefetto.

Art. 231.

Verificandosi la perdita di un libretto, il relativo conto viene riepilogato dal libro mastro, di cui al seguente art. 232, e trascritto sopra il nuovo libretto, immediatamente sostituito.

Art. 232.

Le partite della massa individuale, tanto a credito quanto a debito, devono essere inscritte in apposito conto sul libro mastro, da tenersi nella forma indicata dal mod. num. 15, nell'atto stesso che vengono riportate sul libretto dell'agente interessato.

Queste registrazioni si faranno a cura dell'impiegato, delegato dal prefetto, e porteranno ad ogni progressione di data la sottoscrizione dell'agente, al quale il conto si riferisce, e la vidimazione del prefetto.

Art. 233.

Cessando l'agente di appartenere al Corpo per qualunque motivo, si procede all'assestamento e alla chiusura del suo conto sul libretto individuale e sul libro mastro, indicandone la causa tanto nell'uno che nell'altro, previa la sottoscrizione dell'interessato, e la vidimazione del prefetto.

In caso di traslocazione, il prefetto od il direttore della scuola allievi trasmette un estratto dell'assestamento del conto di massa al prefetto della provincia, nella quale l'agente è tramutato, per l'apertura del nuovo conto sul libro mastro corrispondente.

Art. 234.

I pagamenti sono effettuati dietro consegna di regolare quietanza per parte dei creditori, e dopo che il prefetto avrà constatata la attendibilità e regolarità della partita, e l'avvenuta iscrizione della medesima nei registri di contabilità.

Le quietanze devono essere sempre vidimate dal prefetto. Quando si tratta di passaggio di fondi da una amministrazione all'altra, le quietanze relative possono essere stese su carta libera.

CAPO V.

Rendimento dei conti.

Art. 235.

Alla fine di ogni semestre il prefetto riepiloga le risultanze del giornale delle riscossioni e di quello delle spese sul conto semestrale di cassa, mod. num. 18.

Egli deve bene accertarsi che la rimanenza emergente tra l'ammontare delle spese e quello delle riscossioni, corrisponda esattamente all'effettivo numerario esistente in cassa ed al totale delle somme collocate in buoni del Tesoro. In conferma di ciò sottoscrive la dichiarazione posta a tergo del conto suddetto.

Art. 236.

La situazione finanziaria dell'amministrazione comprende l'attivo e il passivo.

La parte attiva consiste:

1. Nel contante esistente in cassa;
2. Nelle somme collocate in buoni del Tesoro;
3. Nell'importo del vestiario e piccolo corredo, esistenti in deposito nel magazzino;
4. Nel totale del debito di massa degli agenti;
5. Nei crediti riconosciuti inesigibili;
6. Nei crediti diversi.

La parte passiva riguarda:

1. Il debito verso il Governo o verso altre amministrazioni per avute anticipazioni;

2. Il credito di massa degli agenti;
3. Il credito dei fornitori per gli effetti di vestiario e piccolo corredo somministrati e non pagati;
4. I debiti vari;
5. I profitti realizzati.

Art. 237.

Il credito e debito di massa degli agenti è desunto dal relativo conto semestrale (mod. 19), che viene compilato all'appoggio dei conti aperti sul libro mastro e sui libretti di deconto, le risultanze dei quali devono concordare pienamente.

In prospetto a parte ogni agente deve riconoscere e confermare colla propria firma l'entità e l'esattezza del debito o credito risultante a suo riguardo, in seguito alla chiusura dei conti.

Art. 238.

L'importo del vestiario e piccolo corredo, da inscriversi nella parte attiva, risulta dal conto semestrale di magazzino redatto secondo il prospetto (mod. 20).

In tale prospetto saranno riportati la quantità, la qualità e il valore degli effetti usati, rimasti in magazzino alla fine del precedente semestre, al quale il conto si riferisce, e di quelli rimasti in deposito alla fine dello stesso semestre.

I dati per la compilazione di questo conto si desumono dal registro di carico e di discarico, da tenersi da ogni amministrazione per le variazioni che si verificano nel movimento del magazzino.

Quantunque la fornitura degli effetti nuovi di divisa debba eseguirsi in base ai boni di richiesta, rilasciati a seconda del bisogno, e la provvista debba corrispondere alla distribuzione, tuttavia questi effetti vengono ugualmente annotati, in via amministrativa, el conto semestrale di magazzino, desumendone i dati dai boni rilasciati.

Art. 239.

Sono compresi in attivo, sotto il titolo di crediti inesigibili, i debiti di massa lasciati insoddisfatti dagli agenti che cessarono dal servizio, e che saranno stati dal ministero dichiarati e riconosciuti inesigibili, dietro produzione per parte del prefetto, di regolari certificati, che comprovino la miserabilità dei debitori.

I crediti inesigibili saranno estinti con appositi prelevamenti dal fondo dei profitti realizzati, in seguito a disposizione ministeriale, quando non si possa provvedere diversamente.

Art. 240.

Nelle categorie dei crediti e debiti diversi vengono inscritte le partite dovute ad altre amministrazioni e quelle di cui le altre amministrazioni rimangono temporaneamente creditrici per l'avvenuto tramutamento di agenti.

Art. 241.

Sotto il titolo di crediti dei fornitori per gli effetti di vestiario e piccolo corredo, si comprendono tutte le somme dovute per la fornitura e somministrazione dei medesimi.

Le somme stesse debbono essere dettagliate e specificate in apposita dichiarazione a parte, redatta e sottoscritta dai rispettivi creditori, per quanto riguarda gli accennati effetti.

Art. 242.

Fra i profitti realizzati, oltre gli interessi dei buoni del Tesoro, si annoverano i proventi derivanti dalla vendita del vestiario e dai crediti di massa perduti dagli agenti espulsi dal Corpo o inviati alla Compagnia di disciplina.

Questo fondo serve per la estinzione dei crediti inesigibili di cui all'art. 239; e per sussidiare individui già appartenenti al Corpo e resi inabili al servizio, o le loro vedove e figli, e per altre spese impreviste nell'interesse dell'amministrazione.

Il Ministero è in facoltà di ordinare il passaggio delle somme costituenti il fondo dei profitti realizzati, dall'una all'altra amministrazione, ogni qualvolta ne riconosca il bisogno.

Art. 243.

L'erogazione del fondo, di cui all'articolo precedente, sarà sempre fatta esclusivamente per disposizione ministeriale.

Art. 244.

Accertato che la parte attiva della situazione finanziaria dell'amministrazione pareggia perfettamente colla passiva, il prefetto, entro un mese dalla scadenza del semestre, trasmette al Ministero dell'interno, in duplice originale, i conti semestrali di cassa, di massa e di magazzino, corredandoli:

1.° Del prospetto della situazione finanziaria, di cui all'art. 236;
2.° Di tutte le quietanze originali giustificanti gli eseguiti pagamenti;
3.° Dell'estratto, per copia conforme, dei giornali delle riscossioni e delle spese;
4.° Della dichiarazione di credito dei fornitori del vestiario, di cui all'art. 241;
5.° Del prospetto dimostrativo dei debiti e crediti vari;
6.° Di una dettagliata dimostrazione delle partite costituenti l'ammontare dei profitti realizzati e delle avvenute variazioni;
7.° Del prospetto del debito o credito di massa dei singoli agenti, firmato per ciascuna partita dagli interessati;
8.° Di ogni altro prospetto che occorresse a meglio spiegare la causa delle variazioni, che, durante il semestre si fossero verificate nelle diverse partite dei crediti inesigibili, delle anticipazioni ricevute dal Governo o dalle altre amministrazioni, e delle deficienze e differenze risultanti.

Art. 245.

Sarà pure trasmesso al ministero, in duplice originale, il quadro dimostrante il movimento avvenuto durante il semestre nell'armamento somministrato agli agenti a spese del Governo, desumendone i dati dall'apposito registro di carico e di scarico.

Questo quadro sarà conforme al mod. n. 21.

Art. 246.

Esaminati e riconosciuti regolari i conti, il ministero dell'interno restituirà al prefetto un esemplare dei medesimi munito del relativo decreto di approvazione.

CAPO VI.

Consegna e controllo dell'Amministrazione.

Art. 247.

Allorchè il prefetto lascia definitivamente l'amministrazione delle guardie di città della provincia, deve, prima di abbandonare il posto, far consegna della medesima al suo successore.

La consegna dell'amministrazione si compie:

1.° Col chiudere i giornali delle riscossioni e delle spese, per accertare la somma che deve trovarsi in cassa;
2.° Col confrontare i conti aperti sul libro mastro coi corrispondenti libretti individuali, per riconoscere il debito o credito parziale e complessivo degli agenti;
3.° Col compilare la situazione finanziaria dell'amministrazione, nel modo stabilito pel rendiconto semestrale;
4.° Col rimettere al successore i denari e i buoni del Tesoro esistenti in cassa, il vestiario, il piccolo corredo e l'armamento esistenti in magazzino, nonchè tutti i registri, documenti e carte relative all'amministrazione.

Art. 248.

La consegna dovrà risultare da un verbale, redatto in quadruplice esemplare, e sottoscritto dagli interessati.

Uno di questi originali resterà presso ciascuna delle parti interessate, un altro passerà nello archivio della prefettura, ed il quarto verrà immediatamente inviato al ministero dell'interno.

Art. 249.

Il prefetto che abbandona il posto senza aver dato prima tale consegna al successore o a chi deve farne le veci, si rende per ciò solo responsabile di tutte le conseguenze che ne derivassero in danno dell'amministrazione, anche nel corso delle susseguenti gestioni.

Art. 250.

Il ministero dell'interno ordinerà, ove lo creda opportuno, e anche sopra istanza dei prefetti, verifiche ed ispezioni straordinarie per constatare la situazione dell'amministrazione e l'esatta esecuzione del presente regolamento.

TITOLO VI.
Disposizioni generali e transitorie

CAPO I.
Disposizioni generali.

Art. 251.

I posti di usciere che vacassero negli uffici di questura saranno preferibilmente accordati a coloro che abbiano prestato servizio per 15 anni nel corpo delle guardie di città e in specie a quelli che fossero divenuti inabili per ferite riportate in servizio o per causa del medesimo.

Art. 252.

Quando negli uffici suddetti mancassero, o fossero insufficienti gli uscieri di ruolo, potranno esservi destinati uno o più commessi diurnisti, scelti fra coloro che fecero già parte del corpo delle guardie, serbandovi regolare condotta.

La loro retribuzione non potrà esser maggiore di lire 60 al mese e sarà pagata colle economie che a vantaggio dello Stato si verificassero sul capitolo delle paghe per le guardie.

Art. 253.

Ai graduati e alle guardie di città che per qualunque motivo cessano dal servizio, e così pure alle loro famiglie, possono essere accordati i mezzi gratuiti di trasporto pel rimpatrio, qualora ne facciano domanda e la partenza non si protragga oltre i venti giorni dalla cessazione dal servizio.

Art. 254.

Alla fine di ogni semestre i prefetti invieranno al ministero dell'interno le note informative e caratteristiche dei marescialli, brigadieri e sotto brigadieri della rispettiva provincia, in conformità al modello n. 7 annesso al presente regolamento.

Art 255.

Per ogni domanda, istanza o ricorso che i graduati e le guardie credessero inoltrare alle superiori autorità dovrà essere sempre seguita la via gerarchica.

Art. 256.

È vietato alle guardie di città e ai loro graduati di aprire sottoscrizioni anche a scopo di beneficenza, senza l'autorizzazione del ministero dell'interno.

Art. 257

Nel caso di applicazione del 2° e 3° capoverso dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1890, n. 3721 (serie 3ª) si provvederà con speciale regolamento, sentito il consiglio comunale.

CAPO II.
Disposizioni transitorie.

Art. 258.

Agli agenti ausiliari o d'investigazione da nominarsi ai termini dell'articolo 33 della legge 21 dicembre 1890, N. 7421 (serie 3ª) sul personale di pubblica sicurezza, potrà, fino a nuova disposizione, essere concesso con determinazione ministeriale, uno speciale trattamento da prelevarsi sulle economie che si verificassero nei competenti capitoli del bilancio.

Art. 259.

Colla andata in vigore del presente regolamento i graduati e le guardie sottoposti a consiglio di disciplina per le mancanze commesse prima della pubblicazione del presente regolamento saranno giudicati colle norme del titolo 4, capo 1°, tuttavolta che le punizioni stabilite non sieno più gravi di quelle contemplate nel regolamento precedente.

Art. 260.

Ogni disposizione contraria a quelle determinate col presente regolamento è abrogata.

Visto, *d'ordine di Sua Maestà:*
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

N. B. *Seguono N. 21 moduli e tabelle.*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 26 giugno e 17 ottobre 1891, colle quali i Consigli Provinciali di Reggio Emilia e di Mantova concordemente stabilirono alcune modificazioni alla tariffa dei diritti di pedaggio sul ponte in chiatte sul Po tra la Croce di Boretto e Viadana, ed al relativo regolamento approvato col R. decreto 24 luglio 1878;

Veduta la nuova tariffa in n. 17 voci, colle annessevi disposizioni regolamentari;

Veduti i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;

Veduta la legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F;

Considerato che le proposte modificazioni tendono al doppio scopo di evitare le questioni che frequentemente nascono all'atto dell'applicazione della tariffa vigente e di semplificare e rendere più spedito il compito degli esattori;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'attuale tariffa dei diritti di pedaggio, da esigersi pel passaggio del ponte in chiatte sul Po tra Boretto e Viadana, è sostituita quella annessa al presente decreto e firmata d'Ordine Nostro dal predetto Ministro.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

GENALA.

NUOVA TARIFFA dei diritti di pedaggio da riscuotersi pel passaggio del Ponte di Chiatte sul Po tra la Croce di Boretto e Viadana.

1. Persona a piedi	It.	L.	0 10
2. Cavallo, mulo, bue o vaccina	»	»	0 20
3. Vitello ed asino.	»	»	0 10
4 Castrato pecora, capra e maiali in genere .	»	»	0 05
5. Vettura a due ruote ad un cavallo, compreso il conduttore	»	»	0 50
6. Vettura a quattro ruote ad un cavallo, compreso il conduttore	»	»	0 80
7. Vettura a quattro ruote a due cavalli, compreso il conduttore	»	»	1 20
8 Per ogni cavallo d'attiraglio in più . . .	»	»	0 50
9. Carretto carico a due ruote, compreso il conduttore;			
a) Se attaccato ad un asino	»	»	0 50
b) Per ogni asino d'attiraglio in più . .	»	»	0 20
c) Se attaccato ad un cavallo o mulo . .	»	»	1 00
d) Per ogni cavallo o mulo d'attiraglio in più	»	»	0 50
10. Carro a quattro ruote carico, compreso il conduttore:			
a) Se attaccato ad un cavallo, mulo e bue .	»	»	1 50
b) Per ogni bestia d'attiraglio in più . .	»	»	0 50
11. Carretto a due ruote carico, oppure veicolo a mano, compreso il conduttore	»	»	0 30

12. Carretto a quattro ruote carico, oppure veicolo a mano, compreso il conduttore . . . » » 0 40
13. Velocipede in genere, compreso il conduttore . » » 0 20
14. Locomobile a vapore su quattro ruote col traino sino a tre paja buoi, cavalli o muli, compreso il conduttore . . . . » » 4 —
15. Trebbiatojo come sopra . . . . . » » 4 —
16. Barra con carico, compreso il conduttore:
    a) Se attaccata ad un sol cavallo o mulo . » » 2 50
    b) Per ogni bestia di attiraglio in più . . » » 1 —
17. Carri funebri a quattro ruote, a due cavalli, compreso il conduttore . . . . . » » 5 —
    Id. a quattro cavalli . . . . . . » » 10 —

Norme per l'applicazione delle tasse di pedaggio.

a) I viaggiatori sopra vetture, carretti, carri, barre, ecc. ecc., pagheranno ciascuno la tassa come pedoni.

b) Per tutte le succennate categorie di veicoli, quando siano vuoti, la tassa sarà ridotta alla metà. I veicoli portanti soltanto recipienti vuoti, corde, attrezzi ecc. necessari per carichi da farsi transitare o che abbiano in precedenza servito al loro trasporto, dovranno tassarsi come veicoli vuoti;

c) Quando i carretti a mano, a due o quattro ruote, siano spinti o tratti da più persone, una sola sarà considerata come conduttore, le altre pagheranno come pedoni;

d) I conduttori di carretti a mano ad una sola ruota (carriuola) pagheranno la stessa tassa dei pedoni;

e) Sarà considerato come barra quel veicolo il cui fondo misurerà la lunghezza di metri 2 e cent. 50;

f) Pei trasporti di maiali e vitelli caricati sopra carri, carretti ecc. la tassa si determina in ragione del numero degli animali, più quella del veicolo vuoto;

g) Si riscuoterà il doppio delle tasse stabilite nella presente tariffa in tempo di escrescenza d'acque e precisamente, quando queste avranno raggiunto od oltrepassato il livello a tale scopo stabilito dall'art. 13 del successivo regolamento;

h) Qualora le acque del fiume crescessero a segno che si dovesse sciogliere il ponte e traghettare il fiume con barche, si potrà esigere il triplo delle tasse stabilite.

Delle esenzioni.

Sono esenti dal pagamento dei diritti di passaggio sopra stabiliti:

« Il Re, i Principi della Reale famiglia, nonchè i Principi stranieri « regnanti, o del sangue, col loro seguito ed equipaggi.

« I membri del Parlamento Nazionale, quando si recano o ritornano « dalle sessioni parlamentari e pendente la loro durata. Gli ambascia- « tori o ministri plenipotenziari, tanto nazionali che esteri. I ministri « segretari di Stato in carica, i commissari Regi straordinari, non che « i membri delle Deputazioni provinciali di Mantova e di Reggio-Emilia. « Le truppe in genere ed i trasporti militari d'ogni sorta, compresivi « quelli della R. marina.

« I trasporti dei denari del Governo e delle Amministrazioni che « ne dipendono, compresivi i trasporti degli effetti erariali e militari « che si eseguiscono coi veicoli propri del Governo od anche requi- « siti o forniti per appalto.

« I corrieri e le staffette dello Stato.

« I postiglioni ed i cavalli che ritornano col legno vuoto.

« Le barche ed i battelli di ragione dello Stato, erariali o militari, « o requisiti per suo servizio.

« Gli ingegneri governativi d'acque e strade ed i loro subalterni in « attualità di esercizio delle loro funzioni, non che gli ingegneri e su- « balterni degli Uffici tecnici delle due provincie interessate.

« I carabinieri Reali, le guardie di polizia, le guardie di finanza, « della caccia, dei boschi e le guardie campestri in esercizio delle « loro funzioni.

« I trasporti dei detenuti scortati dai Reali carabinieri o dagli agenti « di forza pubblica, come pure i trasporti dei mendicanti e dei po- « veri infermi ».

Disposizioni regolamentari per l'esercizio del Ponte e per la riscossione delle tasse di passaggio stabilite colla precedente tariffa.

1. Le persone dichiarate esenti, per godere di tale favore, dovranno, quando occorra, giustificare la loro qualità, senza di che saranno tenute al pagamento della competente tassa.

2. Le tasse determinate nella tariffa anzi indicata, sono dovute anche nel caso di ritorno nella stessa giornata.

3. Ogni individuo isolato appartenente alla milizia, viaggi o no per ordine superiore, dovrà indistintamente pagare il diritto di passaggio stabilito dalla tariffa, con facoltà però di richiedere ed ottenere la quietanza, onde conseguire il rimborso qualora ne abbia ragione.

4. Nessuno potrà passare o passeggiare sul Ponte senza soddisfare la relativa tassa, sotto pena della multa di L. 5.

5. È vietato di staccare nel passaggio del Ponte, da volanti a cassoni, dalle barre o dai carri, alcuno dei cavalli od altre bestie da tiro, le quali dovranno sempre pagare la tassa come se facessero parte dell'attiraglio.

Infrangendo questo divieto, il contravventore soggiacerà alla multa di lire cinque per ogni cavallo o bestia staccata.

6. Insorgendo contestazioni fra i transitanti, conduttori od altri, coi commessi preposti all'esazione sulla quantità o sull'ammontare delle tasse, queste dovranno essere pagate coll'obbligo però al percipiente di dare ricevuta delle tasse medesime contestate e riscosse.

7. È vietato di far correre cavalli o muli al trotto od al galoppo nel passare sul Ponte, sotto pena della multa di lire venti, oltre la rifusione di ogni danno avvenuto.

8. I possidenti di terreno nelle isole o di mulini in Po, potranno conformandosi alle leggi di navigazione o di polizia, valersi dei loro battelli per trasportare senza pagamento delle tasse di pedaggio le persone e le cose necessarie alla coltivazione dei loro fondi e i raccolti di essi, nonchè i grani da macinarsi nei mulini predetti e le farine che ne provengono.

Ove si trasportassero o facessero trasportare altre persone o cose, incorreranno nel primo caso nella multa di lire dieci per ogni persona illegalmente trasportata, e nel secondo nella perdita delle barche o dei battelli col loro carico.

Eguale perdita sarà inflitta a chiunque sia sorpreso a praticare un transito abusivo con battelli o barche.

9. Tutti quelli che ritengono barche o battelli entro la giurisdizione assegnata al ponte di Chiatte predetto debbono farne la dichiarazione all'esercente il passaggio onde possa sorvegliare l'uso che se ne facesse.

10. È proibito all'esercente il Ponte di negare il passaggio senza una legittima causa, come altresì di riscuotere tasse maggiori di quelle fissate dalla tariffa.

Ogni contravvenzione verrà punita colla multa di lire cento, e ciò oltre ai danni della parte lesa, ed all'azione penale quando ne sia il caso.

11. I commessi alla riscossione del pedaggio dovranno essere previamente approvati dall'uffizio di Prefettura di Reggio nell'Emilia, e nel caso che si rendessero colpevoli d'inurbanità o vie di fatto contro il pubblico transitante o contravvenissero al disposto del presente regolamento, dovranno a semplice richiesta dell'ufficio predetto venire dall'esercente del pedaggio tosto rimossi dal loro posto.

12. Il concessionario del Ponte è inoltre civilmente responsabile rimpetto al Governo e verso i terzi per il fatto dei suoi agenti predetti.

13. Sarà stabilita ad un estremo del Ponte una colonna idrometrica, portante l'indicazione del livello d'acqua che dà il diritto alla percezione della doppia tassa. Questo livello corrisponderà allo stato d'acqua che segna metri 4,82 al vicino idrometro denominato della Batteria di Brescello, cioè metri 1,50 sotto il segno di Guardia. Innalzandosi le acque sino a metri 5,82, sul detto idrometro della Batteria, il Ponte dovrà essere sciolto ed il tragitto da una sponda all'altra del fiume si farà con barche a porto volante, con diritto d'esigere il triplo delle tasse stabilite.

L'autorità governativa avrà diritto di far verificare quando crede l'esatto collocamento dell'idrometro d l Ponte.

14. Chi alterrasse alcune delle suddette colonne idrometriche, o le distruggesse, sarà punito a termini di legge, oltre i danni e spese cui fosse il caso.

15. Il carico massimo che potrà ogni veicolo trasportare transitando sul Ponte, resta fissato in quintali cinquanta, compreso il veicolo.

Riconoscendosi un peso eccedente, dovrà il transitante scaricare il di più, ma il trasporto successivo di questa eccedenza non darà luogo al pagamento di tassa maggiore di quella già soddisfatta nel primo transito.

« Quando non si voglia o non si possa scaricare l'eccedenza di peso verrà ricusato il passaggio.

16. La giurisdizione segnata al ponte di Chiatte sarà di metri tremila e quattrocento circa a monte, qual'è presentemente, ed a valle del ponte stesso di quattro chilometri, e dentro il detto limite, nessuno potrà passare il fiume sotto pena della multa sopra stabilita.

La detta zona verrà demarcata con appositi segnali tanto in destra, che in sinistra.

17. Il Ponte dovrà aprirsi giornalmente pel passaggio gratuito dei natanti, si ascendenti che discendenti.

Le norme del relativo orario di apertura saranno stabilite mediante apposito decreto della Prefettura di Reggio, di concerto col concessionario.

18. La presente tariffa ed il regolamento col detto orario per l'apertura del Ponte saranno continuamente tenuti affissi sul Ponte, in località comoda e visibile da poter esser letti e consultati dal pubblico.

19. Nel procedimenti qualsiasi per infrazioni al disposto della presente tariffa e regolamento si osserveranno le prescrizioni delle leggi in vigore.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici

GENALA.

IL MINISTRO di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con regio decreto del 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 2ª);

Visto il decreto ministeriale in data 6 luglio 1892, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nei comuni di Pollina e Castelbuono in provincia di Palermo, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 6 luglio 1892, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 3ª), sono estese ai comuni di Pollina e Castelbuono in provincia di Palermo.

Il Prefetto della provincia di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie, nel Bollettino degli Atti ufficiali della Prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, alle Delegazioni di pubblica sicurezza, alle Tenenze dei reali carabinieri e delle guardie di finanza, ai direttori delle dogane, agli ufficiali forestali, ai capi stazione ed alle Agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 agosto 1892.

Per il Ministro: MIRAGLIA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nell'Amministrazione del Fondo per il Culto:*

Con R. decreto del 7 agosto 1892:

Baratono Ettore, segretario di 1ª classe di carriera amministrativa della direzione generale del fondo per il culto, con lo stipendio di lire 4000, è, in seguito a sua domanda, e per comprovati motivi di salute, collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 1892, ed ammesso a far valere i suoi titoli per il conseguimento della pensione.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con RR decreti del 11 agosto 1892:

Camuzzi cav. Ulderico, consigliere della corte di appello di Aquila, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1, lett. *A*, della legge 14 aprile 1864 n 1731, dal 1° settembre 1892 e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di corte d'appello.

Manfredini Massimiliano, giudice del tribunale civile e penale di Cremona, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1, lett *B*, della legge 14 aprile 1861 n. 1731, dal 1° settembre 1892 e gli è conferito il titolo e grado onorifico di vice presidente di tribunale.

Pansini Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Bari, è tramutato a Taranto.

Scapaccini Giuseppe, pretore d l mandamento di Diano Marino, è tramutato al mandamento di Bossolasco.

Delprato Dario, pretore del mandamento di Bossolasco, è tramutato al mandamento di Diano Marina.

Girardi Vincenzo, pretore del mandamento di Ventotene, è tramutato al mandamento di Bonefro.

Martini Rocco, pretore del mandamento di Laviano, è tramutato al mandamento di Ventotene.

Molinari Alfredo, pretore del mandamento di Mercato Saraceno, è tramutato al mandamento di Meldola.

Marabelli Vittorio, pretore del mandamento di Filadelfia, è tramutato al mandamento di Mileto.

Licheri-Marras Bachisio, pretore del mandamento di Carovilli, è tramutato al mandamento di Pula.

Mautone Vincenzo, pretore del mandamento di San Cesario di Lecce, è tramutato al mandamento di Vico sul Mare.

Formosa Achille, pretore del mandamento di Marsico Nuovo, è tramutato al mandamento di Chieti.

Zanoli Marco, pretore in disponibilità, applicato alla Regia procura presso il tribunale civile e penale di Forlì, è applicato al 1° mandamento di Bologna, ai termini dell'art. 8 della legge 30 marzo 1890 n. 6702.

Luglio Antonio, pretore già titolare del mandamento di Frigento, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio dal 16 agosto corrente ed è destinato al mandamento di Eboli.

Biuso Biagio, pretore già titolare del mandamento di Ustica, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio dal 12 luglio u. s., ed è destinato al mandamento di Petralia Sottana, con l'annuo stipendio di lire 2,800.

Sciuto Maugeri Silvestro, pretore del mandamento di Siracusa in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio nello stesso mandamento di Siracusa dal 1° agosto corr., con l'annuo stipendio di lire 2500.

La decorrenza dell'aspettativa concessa al pretore Luglio Antonio, col regio decreto 26 maggio 1892, è stabilita dal 16 giugno successivo

De Martino Raffaele, uditore destinato in temporanea missione alla

pretura urbana di Livorno, con regio decreto 3 luglio u. s., è richiamato, a sua domanda, al precedente posto di uditore colle funzioni di vicepretore alla 2ª pretura urbana di Napoli.

Dettori Salvatore, vicepretore del mandamento di Bonorva, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è tramutato al mandamento di Dorgali senza il detto incarico.

Placanica Ilario, vice pretore del mandamento di Caulonia, è tramutato al mandamento di Siderno Marina.

Bruno cav. Guglielmo, già vice pretore del soppresso mandamento di Rivara, è nominato vice pretore del mandamento di Rivarolo Canavese, pel triennio 1892-94.

Bovetti Vincenzo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore della pretura urbana di Torino, pel triennio 1892-94.

Jemma Raimondo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Polistena, pel triennio 1892-94.

Sono accettate le dimissioni presentate da Scoccia Francesco, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Fara Sabina.

Con R. decreti del 16 agosto 1892:

Paglial Temistocle, giudice applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali presso il tribunale di Aquila, è incaricato della istruzione dei processi penali presso il tribunale medesimo, con l'annua indennità di lire 400.

Balbiani Eugenio, giudice del tribunale civile e penale di Aquila, è applicato ivi all'ufficio d'istruzione dei processi penali con l'annua indennità di lire 400.

Morgigni De Manthonè Cesare, giudice del tribunale civile e penale di Patti, è tramutato a Cremona.

Vanzetti Domenico, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Matera, è richiamato, a sua domanda, al precedente posto di pretore del mandamento di Gaeta, con lo stipendio di lire 2,800 revocandosi nella parte che lo riguarda il decreto 23 luglio 1892.

Ricciuti Federico aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Matera con l'annuo stipendio di lire 3000.

Loglisci Francesco, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Lucera, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Patti con l'annuo stipendio di lire 3,000.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 24 corrente in S. Marzano sul Sarno, provincia di Salerno, è stato aperto un Ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 25 agosto 1892.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 100, cioè: N. 851924 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 55, al nome di Oro Antonino, Antonia e Giuseppa fu Pietro, minori, sotto la patria potestà della loro madre La Corte Giovanna fu Filippo vedova Oro domiciliata in Palermo fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Uroni Antonino, Antonia e Giuseppa fu Pietro, minori, sotto la patria potestà della loro madre La Corte Giovanna fu Filippo vedova Uroni domiciliata in Palermo, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 agosto 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 830658 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 3090, al nome di De Corti Emilia (Emilie) fu Gaspare (Gaspard) nubile, domiciliata a Parigi, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Corti Emilia (Emilie) fu Gaspare (Gaspard) nubile domiciliata a Parigi vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 agosto 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

R. CONSERVATORIO DI SANTA CHIARA in Castiglion-Fiorentino

Avviso di concorso.

È aperto il concorso al posto di maestra di matematiche e di scienze naturali nel Regio Conservatorio di S. Chiara in Castiglion Fiorentino, Provincia di Arezzo.

Le signore concorrenti dovranno produrre i seguenti documenti:

1° Fede di nascita;

2° Stato di famiglia;

3° Attestato di moralità rilasciato dal Sindaco del luogo di ultimo domicilio;

4° Attestato di sana fisica costituzione;

5° Titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole normali;

6° Certificato di penalità;

7° Ogni altro documento che le signore concorrenti crederanno bene di produrre in prova delle loro buone qualità morali e delle loro attitudini all'insegnamento.

Le domande e i documenti di corredo dovranno essere inviati all'operaio o presidente della Commissione amministrativa del Conservatorio in Castiglion Fiorentino (Arezzo) ed il concorso rimarrà aperto fino a tutto il 25 del mese di settembre.

La maestra di matematiche e scienze naturali sarà nominata dal Ministro della Pubblica Istruzione sulla proposta della Commissione amministrativa del Conservatorio trasmessa al Ministro stesso a mezzo e col voto del consiglio scolastico della Provincia.

Lo stipendio inerente al posto è di lire cinquecentoquaranta (lire 540) annue, pagabili a rate mensili posticipate, oltre l'alloggio ed il trattamento nel Convitto.

La maestra nominata sarà soggetta ad una prima conferma dopo un anno dalla nomina e ad altra conferma dopo il successivo biennio. Essa dovrà insegnare nei corsi preparatori alla scuola normale.

Castiglion Fiorentino, 10 agosto 1892.

L'operaio
TOMMASO BANTI.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 26 agosto 1892

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	1/4 coperto	—	25 8	14 7
Domodossola	sereno	—	22 0	10 0
Milano	sereno	—	24 1	15 6
Verona	sereno	—	26 6	17 8
Venezia	sereno	calmo	29 2	18 9
Torino	sereno	—	25 6	16 9
Alessandria	1/4 coperto	—	24 6	15 4
Parma	sereno	—	25 3	17 2
Modena	1/4 coperto	—	25 6	16 3
Genova	1/4 coperto	legg. mosso	23 6	16 4
Forlì	1/4 coperto	—	28 8	21 4
Pesaro	sereno	calmo	30 0	18 9
Porto Maurizio	sereno	mosso	24 8	16 7
Firenze	1/4 coperto	—	25 8	18 2
Urbino	1/4 coperto	—	27 7	17 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	30 3	22 2
Livorno	1/4 coperto	agitato	26 5	19 0
Perugia	1/4 coperto	—	28 6	16 8
Camerino	1/4 coperto	—	25 7	16 8
Chieti	sereno	—	28 8	17 4
Aquila	sereno	—	26 1	16 3
Roma	1/4 coperto	—	30 3	20 0
Agnone	sereno	—	26 6	16 0
Foggia	sereno	—	34 4	19 5
Bari	sereno	calmo	27 6	20 7
Napoli	sereno	calmo	28 9	21 7
Potenza	sereno	—	27 3	17 0
Lecce	sereno	—	31 8	22 5
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	1/2 coperto	calmo	29 9	18 9
Reggio Calabria	1/4 coperto	agitato	30 8	23 8
Palermo	sereno	calmo	32 1	18 9
Catania	sereno	calmo	31 5	23 7
Caltanissetta	sereno	—	30 8	19 7
Siracusa	sereno	calmo	29 7	19 8

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 26 agosto 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 763,3
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 46
Vento a mezzodì . . . . . . Sud debolissimo.
Cielo . . . . 1/2 coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 28°,1. Minimo = 20°,0.
Pioggia in 24 ore: gocce.

Li 26 agosto 1892.

In Europa pressione bassa al Nord, 750 Uleaborg, Wisby, Floro, 766 golfo Biscaglia e Mare Nero.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente salito, fino a 2 mm. al Nordovest; piogge e temporali al Nord, pioggiarelle con venti freschi di Libeccio al centro.

Temperatura diminuita al Nord e Centro; poco variata altrove.

Stamane: cielo generalmente sereno; venti intorno ponente deboli a freschi al Centro, Nord forte a Reggio di Calabria.

Barometro 761 Venezia, 763 Torino, Roma, Potenza, 765 Cagliari, Girgenti.

Mare agitato a Livorno ed a Reggio di Calabria.

Probabilità: venti deboli a freschi intorno al ponente, cielo sereno Italia inferiore, vario al Nord con qualche temporale sul versante Adriatico.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 25. — I malati di diarrea entrati ieri all'ospedale di Saint-Louis non presentano alcun sintomo di colera asiatico.

LONDRA, 25. — Furono inviati medici nei principali porti inglesi a prendere misure di precauzione contro il colera.

Simili misure furono già prese a Londra contro le provenienze dalla Russia e da Amburgo.

BORDEAUX, 25. — Un vapore francese giunto ieri dall'Havre, è stato sottoposto a quarantena inseguito a un decesso sospetto avvenuto durante la traversata.

Tre uomini dell'equipaggio sono malati.

BERLINO, 25. — È stato sospeso il servizio dei vagoni-letto sulla ferrovia Berlino-Amburgo.

La scorsa notte è morta una donna con sintomi di colera asiatico.

Il cadavere venne trasportato alla *morgue* è verrà sottoposto ad esame.

VIENNA, 25. — Malgrado l'opposizione dei circoli interessati, i quali adducono che il colera infierisce in Amburgo, il mercato internazionale dei grani avrà luogo a Vienna il 29 e il 30 corrente, stante l'eccellente stato sanitario della città.

LE HAVRE, 25. — Il sindaco ha deciso di pubblicare una statistica giornaliera dei decessi con sintomi coleriformi.

Dal 30 luglio vennero denunziati 365 casi e 104 decessi.

Ieri, 28 casi, di cui parecchi mortali.

I medici hanno constatato che l'epidemia, che va decrescendo in seguito all'abbassamento di temperatura di questi giorni, non è il colera asiatico.

LENS, 25. — Gli scioperanti decisero di riprendere il lavoro, dacchè la compagnia promise di arruolare d'ora innanzi operai francesi di preferenza agli stranieri.

GENOVA, 26. - Iersera, ebbe luogo il banchetto offerto dal Prefetto, comm. Municchi, alle Autorità ed ai Comitati dell'Esposizione. Fu di 106 coperti.

V'intervennero pure il sotto segretario di Stato per il Ministero dell'agricoltura, on. marchese di San Giuliano, senatori, deputati, gli ammiragli ed i comandanti delle navi da guerra e 26 dame.

Il Prefetto fece un brindisi al Re ed alla Regina, in cui palpitano tutti i cuori italiani.

Il Sindaco brindò al grande avvenimento, che riunisce tutte le bandiere in omaggio dell'Italia e di Cristoforo Colombo.

L'on. marchese di San Giuliano disse che, dove vi ha una riunione d'Italiani, ivi vi ha un palpito di amore pei Reali d'Italia. Brindò alla nobile e gloriosa Genova, che nelle pagine imperiture della storia del Risorgimento italiano sarà teatro indimenticabile di un avvenimento pacifico.

Tutti i brindisi furono vivamente applauditi.

La genialissima riunione si protrasse fin dopo mezzanotte.

ROUEN, 26. — Nel carcere Bonne Nouvelle scoppiò iersera una rivolta ed i carcerati appiccarono il fuoco.

Le truppe, prontamente accorse, tosto domarono la rivolta e spensero l'incendio.

Non vi fu alcun ferito.

ROUEN, 26. — A Darmetal e Dieppedalle furono constati 200 casi choleriformi.

A Oissel se ne verificarono 70 con 20 decessi.

L'epidemia è attribuita all'uso delle acque della Senna.

La città di Rouen ne rimane incolume.

PARIGI, 26 — Il *Matin* afferma che l'esistenza del cholera non è stata constatata in nessuna parte di Parigi, e che la capitale può considerarsi come incolume, sebbene vi siano alcuni casi di diarrea choleriforme.

Tuttavia l'*Autorité* dice che vi furono, ieri, quindici casi con tre decessi.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 26 agosto 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 luglio 92	—	—			95,45 42 1[2 40	95,67 1[2 95,70	— —
RENDITA 5 0[0 2.a grida		—	—	95,25 95,30	95 27 1[2	95,30		— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 1.a grida	1 aprile 92	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 2.a grida	»	—	—		— —			58 50
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			101 25
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			95 25
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			100 90
» Rothschild	1 giugno 92	—	—		— —			102 50
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 92	500	500		— —			— —
» 4 0[0 1.a Emissione	1 aprile 92	500	500		— —			430 —
» 4 0[0 2.a, 3 a, 4 a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			421 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500	461,50	461 50			— —
» » » Banca Nazionale 4 0[0.	»	500	500		— —			477 —
» » » » 4 1[2 0[0.	»	500	500		— —			487 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 92	500	500		— —	661		— —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —	532		— —
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1345 — (1)
» » Romana	1 luglio 92	1000	1000		— —			1015 —
» » Generale	»	300	300		— —	355 56 1[4 58 59	357 59 60 60 1[2)	— —
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			335 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			30 —
» » Industr e Comm. (antiche)	1 ottob. 91	500	500		— —			515 —
» » » » cert. prov.	»	500	400		— —			— —
» » » » nuove liberate	»	500	500		— —			490 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 luglio 92	500	400		— —	589 589,50	591	— —
» » di Credito Meridionale	1 genn 88	500	500		— —			— —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 aprile 92	500	500		— —		891 883	— —
» » Acqua Marcia	1 luglio 92	500	500		— —			1140 —
» » Italiana per condotte d'acqua.	1 genn. 90	500	500		— —	383 83 1[2 84 84 1[2 85		— —
» » Immobiliare	1 luglio 92	500	500		— —	192 (87	384 1[2 85 1[2 86 88	— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 » 90	250	250		— —	160	(89	— —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione.	1 » 90	500	500		— —			280 —
» » Anonima Tramway Omnibus.	»	125	125		— —	167 168 168,50		— —
» » Fondiaria Italiana	[illegible] n. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	[illegible] b 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			290 —
» » Metallurgica Italiana.	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma.	1 luglio 92	250	250		— —			210 —
» » Caoutchouc.	1 genn. 90	200	200		— —			40 —
» » An. Piemontese di elettricità.	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 luglio 92	450	450		— —	187 87 1[2 88 88 1[2	89)	— —
» » di Credito e d'ind. Edilizia		250	250		— —			252 —
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi.	1 genn. 90	100	100		— —			80 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			230 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 92	500	500		— —			237 50
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).	1 » 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 » 92	500	500		— —			446 —
» Soc Immobiliare	1 ottob 91	500	500		— —			410 —
» » 4 0[0.	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali.	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro).	»	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	1 luglio 92	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 92	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

25 agosto 1892.

Consolidato 5 0[0, ... L. 95 428
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 93 258
Consolidato 3 0[0, nominale . . . . . . » 58 125
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale » 56 820

B. TANLONGO, Presidente

(1) ex divid. £. 23,—.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni	— —	— —	103 12 1/2
	Parigi	Cheques	— —	— —	103 80
2	Londra	90 giorni	— —	— —	26 01
	»	60 giorni	— —	— —	— —
	»	Cheques	— —	— —	— —
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	»	— —
	Germania	Cheques	— —	»	— —

Risposta dei premi . . . . } 29 Agosto
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PERICOLI

Visto: Il Deputato di Borsa: M. MODIGLIANI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO 1892.

Rendita 5 0[0	94 —
» 3 0[0	58 50
Obbl. Boni Eccl 5 0[0	— —
Prest. Rotschild 5 0[0.	102 —
Ob. città di Roma 4 0[0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	463 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	485 —
Az. Fer Meridionali.	642 —
» » Mediterranee	516 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale.	1320 —
» » Romana	1005 —
» » Generale	326 —
» Banco di Roma	380 —
Az. Banca Tiberina	30 —
» » In. e Com. (an)	528 —
» » » Certif.	490 —
» » » n liber	— —
» Soc. Cred. Mobil.	548 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	875 —
» » Acqua Marcia	1135 —
» » Condot. d'ac.	350 —
» » Gen. Illumin.	230 —
» » Tramway Om.	155 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen	135 —
» » Immobiliare	170 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	240 —
» » Mat. Later.	220 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	280 —
» » Metallurgica Italiana.	200 —
» » della Piccola Borsa	210 —
» » Caoutchouc	85 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	178 —
» » Fondiar. incendi	80 —
» » Fond. Vita.	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	410 —
» » » 4 0[0	170
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	244 —